

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E
S E Z I O N E V P E N A L E

Composta dagli ill.mi sigg.

dr. Guido IETTI

presidente
consigliere

1 "Alfonso AMATO

"

2 " Nunzio CICCHETTI

"

3 " Vittorio EBNER

"

4 "Mario ROTELLA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi da

- | | |
|---|-------------|
| 1) RIINA Salvatore, n. Corleone | 16.11.1930; |
| 2) MADONIA Francesco, n. Palermo | 31.03.1924 |
| 3) TROIA Mariano Tullio, n. Palermo | 03.09.1933 |
| 4) CALO' Giuseppe, n. Palermo | 03.09.1931 |
| 5) GRAVIANO Giuseppe n. Palermo | 30.09.1963 |
| 6) ROTOLO Antonino, n. Palermo | 03.01.1946 |
| 7) AGLIERI Pietro, n. Palermo | 09.06.1959 |
| 8) MONTALTO Salvatore, n. Villabate | 03.04.1936 |
| 9) MONTALTO Giuseppe, n. Villabate | 11.01.1959 |
| 10) BUSCEMI Salvatore, n. Palermo | 28.05.1938 |
| 11) GERACI Antonino, n. Palermo | 02.01.1917 |
| 12) PALAZZOLO Vito, n. Cinisi | 29.09.1917 |
| 13) BONO Giuseppe, n. Palermo | 02.01.1933 |
| 14) PORCELLI Antonino, n. Palermo | 20.12.1933 |
| 15) CUSIMANO Giovanni, n. Palermo | 26.05.1949 |
| 16) GANCI Raffaele, n. Palermo | 04.01.1932 |
| 17) FARINELLA Giuseppe, n. S. Mauro Castelverde | 24.12.1925 |
| 18) SPERA Benedetto, n. Belmonte Mezzagno | 01.07.1934 |
| 19) LA BARBERA Michelangelo, n. Palermo | 10.09.1943 |
| 20) SCALICI Simone, n. Palermo | 24.10.1947 |
| 21) BIONDO Salvatore, n. Palermo | 28.02.1955 |
| 22) CANCEMI Salvatore, n. Palermo | 19.03.1942 |

avverso sentenza C. Assise Appello Palermo 29.03.2000;

- udita la relazione del consigliere M. ROTELLA;

- udite le richieste del p.m. il s. P.G., dr. F.M. IACOVIELLO,
di annullamento con rinvio, relativamente alle posizioni di CUSIMANO, MADONIA,
MONTALTO

Salvatore, BUSCEMI, CALO' ed AGLIERI, circa l'imputazione di omicidio e reati connessi e di rigetto degli altri ricorsi in merito a dette imputazioni. Quanto al reato di cui all'art. 416 bis, inammissibilità relativamente alle posizioni di RIINA, GANCI, GERACI e SCALICI. Rigetto degli altri ricorsi, in relazione a detta imputazione, ad eccezione del BONO, circa il quale si chiede annullamento senza rinvio e rettificazione di pena;

- uditi i difensori, avv. A. MORMINO, in sost. avv. BARONE, per M. LA BARBERA;
P. GULLO, per PALAZZOLO e CUSIMANO;
T. FARINA, per CALO';
REINA per BONO;
F. STELLARI, per CANCEMI;
C. TAORMINA per FARINELLA;
T. MAZZUCCA per SPERA
G. DI BENEDETTO per BIONDO, SCALICI e a nome del collega P. BUSCEMI;
G. ANANIA per MADONIA;
S. FURFARO e G. GIACOBBE per GRAVIANO;
V. VIANELLO ACCORRETTI G., anche in sost. Avv. FILECCIA, per RIINA, GANCI e GERACI, MONTALTO, AGLIERI, ROTOLO, MONTALTO G., PORCELLI e FARINELLA;
i quali tutti si sono riportati ai motivi o hanno chiesto accoglimento dei ricorsi

ritenuto

1 - La Corte di Assise di Palermo, con sentenza 15/07/1998, **ha condannato:**
Riina Salvatore (1), Madonna Francesco (2), Calò Giuseppe (4), Graviano Giuseppe (5), Aglieri Pietro (7), Montalto Salvatore (8), Montalto Giuseppe (9), Buscemi Salvatore (10), Geraci Antonino (11), Ganci Raffaele (11) Farinella Giuseppe (17), Spera Benedetto (18), La Barbera Michelangelo (19), Scalici Simone (20), Biondo Salvatore (21) (nonché Brusca S., Giuffrè A., e Biondino Salvatore) **all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi;**
Cusimano Giovanni (15) (con gen. equiv.) ad a. **24 rec.**; Cancemi Salvatore (22) (e Brusca Giovanni), con dim. art. 8 L. 293/91, **ed a. 18 rec.**; (Ferrante Giovan B., Onorato Francesco, con dim. art. 8 L. 293/91 e gen. ad a. **13 rec.**), per

- artt. 110, 575, 577 n. 3 CP, concorso nell'omicidio premeditato, cagionato con arma corta da fuoco, di Salvatore LIMA, quali mandanti, perché capi mandamento (tra i ricorrenti, Riina, Madonna, Calò, Graviano, Aglieri, Montalto S., Buscemi, Geraci, Ganci, Farinella, Spera) o loro sostituti (Montalto S., La Barbera, Brusca G., Biondino) membri della Commissione provinciale di Palermo, che aveva deliberato il delitto avvenuto in Mondello, territorio del mandamento di mafia S. Lorenzo - Partanna, il 12.03.1992, o esecutori (Onorato Francesco, lo sparatore e D'Angelo Giovanni, deceduto il 19.10.1992, guidatore della motocicletta, con l'ausilio a copertura di Biondino Salvatore, che all'epoca era capo mandamento di S. Lorenzo, quale sostituto di Gambino Giuseppe e Biondo Salvatore "il corto", della famiglia di Sferracavallo - Scalici quale autista - Ferrante in appostamento; Cusimano che, previo accordo con i soli Onorato e D'Angelo, distruggeva gli strumenti adoperati), con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 575/65, in quanto erano sottoposti a misura di prevenzione, per Calò, Brusca, Riina, Madonna, Geraci;

- artt. 61 n. 2 CP, 10, 12, 14 L. 497/74, concorso nella detenzione delle armi di cui al capo precedente (in particolare una cl. 38), in Palermo 12.03.1992;

- artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 624, 625 n. 2 e 7, concorso in furti di due motociclette marca Honda con targa PA 121536 e PA 130663, rispettivamente in proprietà di Porretto Vito e Beninati Davide, utilizzate per commettere l'omicidio, in Palermo 31.08.1989.

tutti, nonché Troia Mariano (3), Rotolo Antonino (6), Palazzolo Vito (12), Bono Giuseppe (13), Porcelli Antonino (14), Di Maggio Procopio e Lucchese Giuseppe, per

- artt. 416 bis commi 1, 2, 4, 6, CP, art. 7 L. 575/96, partecipazione variamente qualificata e aggravata per ciascuno, ad associazione di stampo mafioso (Cosa Nostra),

determinando la pena per Palazzolo in a. **10 rec.**, o aumenti per continuazione, rispettivamente per Troia di a. **2 rec.**, Bono e Porcelli di a. **6 rec.**, Rotolo di a. **7.**

tutti al risarcimento dei danni a favore della p.c. costituita, Lima Susanna, da liquidarsi in separata sede con provvisoria di £ 100 milioni.

assolto Di Maggio, Lucchese e Rotolo, per non aver commesso il fatto, dalle imputazioni di omicidio e reati connessi.

2 - La Corte di assise di appello ha confermato tutte le condanne, ad eccezione di quella di Giuffrè Antonino per omicidio, assolto **per** non aver commesso il **fatto**, e ridotto la pena per il reato associativo a Rotolo, Bono e Porcelli in a. **3 rec.**, ed a Palazzo in a. **5.**

2.1 - **Fatto** - La sentenza lo ricostruisce come segue (pg. 57 - 58: sintesi delle testimonianze del sovr. P.S. Carbonaro della volante 32, inviato dal 113 chiamato alle 9,45 per telefono **da** una villa **dei** luogo dopo il delitto, prof. Li Vecchi, dr. Riggio - rectius Liggio, cfr. sent. 1° grado e agente P.S. Marchiano; pg. 104 - 110: puntualizzazioni).

L'on. Lima fu ucciso fra le 9,39 e le 9,45 del 12 marzo 92 a Mondello, mentre si recava, sull'autovettura Vectra di colore blu, guidata dal prof. Li Vecchi, di cui era a fianco e con il dr. Riggio sul sedile posteriore, al Palace Hotel, per una riunione politica.

Erano usciti (teste Liggio) una prima volta dall'abitazione di Lima in via Danae, ma erano subito rientrati per consentire all'onorevole di prelevare un documento (teste Riggio, altra persona, da cui il probabile equivoco di denominazione, v. sent. 1° grado la nuova partenza era ritardata da un loro incontro presso l'abitazione).

Ripartita l'autovettura, dopo la svolta da via Danae, in viale delle Palme, avendo alle spalle l'Addaura, erano affiancati da una moto Honda, tipo Enduro (di colore rosso e blu secondo Marchiano), con a bordo due persone con caschi integrali scuri (Li Vecchi e Liggio), di colore rosso con visiera (Marchiano). Dalla moto, in atto di superarli, erano esplosi colpi di arma corta, che raggiungevano la ruota anteriore sinistra ed il parabrezza del veicolo che poco dopo si arrestava contro il marciapiede. Mentre la moto invertiva la marcia, ritornando verso l'autovettura, gli occupanti dei posti anteriori ne uscivano. Lima fuggiva ritornando verso l'Addaura, mentre Li Vecchi trovava riparo presso un vicino cassonetto della spazzatura (a 2/3 metri), dove sarebbe stato raggiunto da Liggio, sceso per ultimo. L'agente Marchiano che, fuori servizio, a bordo di un autocarro con suo padre, proveniva dall'Addaura, vedeva venire verso di loro il fuggitivo, inseguito a piedi da uno dei due motociclisti, mentre l'altro restava sulla motocicletta. Vedeva altresì una terza persona uscire dall'autovettura e dirigersi nello stesso senso di inseguimento ed inseguito. L'inseguitore, intanto appressatosi, esplose alle spalle del fuggiasco alcuni colpi di pistola (semiautomatica dice il teste: in sentenza non si dice del calibro dei colpi che hanno attinto Lima, e perciò del tipo di arma corta adoperata, che si desume dal proiettile cal. 38, trovato all'interno dell'autovettura) e la terza persona si fermava (a pg. 111, riscontrando il racconto di Onorato, che in giudizio nel '97, si professerà esecutore del delitto, la motivazione precisa che Lima fu raggiunto da tre colpi di arma da fuoco: l'ultimo, mortale a distanza ravvicinata nella parte posteriore del cranio, gli altri in zona toracica posteriore, di cui uno a livello cutaneo, e che all'interno dell'autovettura era rinvenuto il proiettile cl. 38). Marchiano memorizzava la targa (PA 121536) che, si sarebbe scoperto appartenere ad una moto diversa (sottratta a Porretto Vito) da quella adoperata (sottratta a Beninati Davide la stesso 31.8.89), la quale era rinvenuta poi in via Marinai Alliata (dove era abbandonata con il motore acceso, ed una teste vedeva salire in un'autovettura FIAT Uno, con targa recante numeri 6 ed 8, i motociclisti, uno con il casco in testa). Marchiano descriveva lo sparatore alto m. 1,75/1,80 al massimo, e di corporatura esile (pg. 119).

Le indagini non consentivano di risalire agli esecutori materiali del delitto, e si orientavano nell'attribuire ai vertici di Cosa Nostra la deliberazione dell'omicidio, nell'ambito di una strategia stragista (di lì a poco si sarebbero succeduti gli omicidi di Falcone e Borsellino e le stragi di Firenze, Roma e Milano), che trovava conferma nelle dichiarazioni di numerosi collaboranti. Per costoro la morte di Lima era da attribuirsi alla decisione della Commissione provinciale di Palermo, cui partecipavano i capi - mandamento o i loro sostituti, se i primi erano detenuti. E difatti gli imputati (rimarca la sentenza: del troncone principale, cui si aggiungeva successivamente quello circa gli esecutori dell'omicidio) tranne Giuffré A., Lucchese G., Di Maggio P. e Rotolo A. (gli ultimi tre assolti dall'omicidio in primo grado, e Giuffré in secondo), sono membri della Commissione.

Su questa premessa **la motivazione** si sviluppa attraverso i seguenti capitoli:

2.2 - **La personalità dell'on. Lima** (pg. 59 – 73). Salvo Lima era figlio di Vincenzo, uomo d'onore della famiglia di Palermo Centro. Già sindaco di Palermo, poi parlamentare democristiano, aveva fatto parte della corrente fanfaniana prevalente a Palermo sino al 1968, essendo perciò prossimo a Ciancimino e Giovanni Gioia. Passato a questa andreottiana, stringeva legami con gl'imprenditori Salvo, sui tramiti con la mafia. Al momento della sua morte era europarlamentare. I collaboratori di giustizia, Buscetta, G. Pennino, A Calderone, F. M. Mannoia, G. Mutolo, S. Cancemi, A. Siino, G. Brusca hanno significato la sua funzione di collateralismo con la mafia che gli aveva garantito appoggio elettorale (anche se nel 1987 erano stati favoriti i socialisti) in cambio di favori in materia di appalti e, poi, per l'"aggiustamento dei processi" che, in Cassazione, tramite Andreotti sarebbero stati gestiti dal presidente della prima sezione penale, Carnevale.

2.3 - **Causale del delitto** (73 - 81). Mutolo (che aveva sentito dire nel carcere di Spoleto da Salvatore Montalto: "accuminciaru finalmente" e Marchese (a Cuneo aveva ricevuto le confidenze di Giuseppe Madonia, figlio di Francesco - capo mandamento di Resuttana, che riferendosi a Lima, oggetto di pressioni da parte di Riina, gli aveva detto: "anche quel cornuto ci ha fatto le scarpe") hanno appreso in carcere che l'omicidio di Lima, eseguito il 12.3.92, era stato deciso dai vertici di Cosa Nostra, perché l'esito sfavorevole del processo maxi - uno, conclusosi il 30/01/1992, poco più di un mese prima dimostrava il suo disinteressamento all'aggiustamento del processo in Cassazione (n.d.e.: si tratta della sentenza Abbate ed a.; sez. I, circa fatti di mafia sino al 1983; lo stesso giorno la stessa sezione ha pronunciato la sentenza Altadonna ed a., massimata, v. oltre, in sede di diritto). Difatti Brusca riferisce di essersi servito dei cugini Salvo, sino alla metà dei '91, mentre era in corso il maxi - uno, per far giungere a Lima i messaggi di Riina che gli diceva: insisti, insisti, diamogli l'ultima possibilità per vedere cosa fanno.

In sintesi, Cosa Nostra, constatato che i suoi referenti politici (Lima ed Andreotti) non erano più in grado di offrire garanzie, aveva deciso di eliminare Lima e il finanziere Ignazio Salvo (che sarebbe stato ucciso nel settembre '92), e i magistrati che avevano portato avanti il lavoro che aveva consentito alla Cassazione di convalidare la tesi accusatoria e sensibilizzato il potere politico ad adottare strumenti legislativi più incisivi (in particolare il decreto Martelli, ministro della giustizia del governo Andreotti del settembre 91).

I riscontri provengono da a) L. Messina, v. rappresentante di S. Cataldo e uomo di fiducia di G. Madonia, che attribuisce la causale all'esito del maxi - uno, b) F. Onorato che apprendeva della causale dal suo capo mandamento S. Biondino (quale sostituto di G. Gambino) che, dopo il delitto, si diceva contento per la bella figura da lui fatta con la Commissione; c) G. La Barbera, che era stato presente con Brusca e Bagarella a numerose riunioni strategiche, concomitanti con il decreto Martelli del settembre 91, in cui si era deciso l'attacco frontale allo Stato, che avrebbe avuto effetto deflagrante anche all'interno dell'associazione (dopo l'omicidio Lima si parlava di colpire i figli di Andreotti, nonché Martelli); d) S. Cancemi, che riferisce che Riina, già sicuro dell'esito favorevole dei maxi uno, per le pressioni fatte su Lima nel settembre - ottobre '91 per interessare Andreotti, dopo aveva detto: "ci dobbiamo rompere le ossa a questo Lima che non ha mantenuto l'impegno"; Riina, che aveva saputo prima del processo che Carnevale, 'intimissimo di Andreotti', come gli aveva detto V. Mangano, soldato di Porta Nuova non avrebbe presieduto il collegio, sperava in una assegnazione alle Sezioni Unite, cui Carnevale avrebbe preso parte; **la riunione in cui si decise l'uccisione di Lima avvenne 10 giorni dopo il 30.1.92, In una villetta di Guddo Girolamo, dietro Villa Serena, presenti oltre a Riina**

e lui stesso, S. Biondino, e Ganci; e) G. Brusca, che conferma il collegamento del delitto anche con il decreto Martelli e la necessità, secondo Riina, di dare una risposta alle aspettative dei consociati all'esito **del maxi - uno**, mediante un attacco frontale allo Stato, con gli omicidi di politici e magistrati, perché non sarebbe bastato togliere voti alla DC (in particolare, v. circa le regole di funzionamento, egli riferisce che **aveva appreso per caso della deliberazione di uccidere Lima, in occasione dell'organizzazione dell'omicidio Salvo**); f) A. Siino che riferisce che Brusca, dopo il decreto Martelli, gli chiedeva se si doveva uccidere Mannino o Lima, così da impedire ad Andreotti di diventare presidente della Repubblica, e che Lima, cui aveva riferito, in presenza di I. Salvo, non si era mostrato preoccupato.

2.4 - **Le regole di funzionamento di 'Cosa Nostra** (81 - 101) -

Cosa Nostra decideva strategie e delitti e mezzo della Cupola o Commissione della Provincia di Palermo (a partire dal 1960 composta da 13 - 14 capi mandamento, le altre province avevano un rappresentante o consigliere - pg. 87) di cui facevano parte in posizione paritaria tutti i capi - mandamento usciti vittoriosi dalla guerra di mafia, ancorché Riina, capo - mandamento di Corleone con Provenzano, che ne era a capo, avesse assunto una gestione autoritaria, prendendo lui stesso le decisioni più importanti.

Nella maggior parte dei casi egli decideva previo avallo o precedente consultazione dei capi mandamento che, ove detenuti o impediti, esprimevano consenso tramite i sostituti (se esistenti) o contatti stabiliti direttamente da lui attraverso i colloqui carcerari, gli avvocati o i bigliettini introdotti da corrotti agenti penitenziari (v. Mutolo e Marchese e Cancemi). In particolare Brusca dichiara che dopo l'87 rappresentò il padre Bernardo in Commissione e conferma che, sebbene per ragioni di sicurezza non si facessero più riunioni allargate, **vigeva la regola della preventiva consultazione con i capi mandamento, anche tramite sostituti, a stregua di garanzia affermata da Riina, che gli assenti erano stati avvertiti** [la sentenza riporta più avanti e precisa in più occasioni il dettaglio delle dichiarazioni, da cui desume la regola esposta, di a) Buscetta (la Commissione decideva; vi erano state liti per il **mancato interpello** da parte di Riina e Michele Greco di Inzerillo Salvatore e Stefano Bontade circa gli omicidi del capitano Basile e del colonnello Russo; le decisioni erano prese per gruppi separati sicché in commissione nessuno poteva opporsi alla decisione presa dagli altri; per talune azioni immediate non si faceva in tempo ad avvertire il titolare e la responsabilità era assunta dal sostituto, la cui scelta era avallata dal titolare); b) Mutolo (ricorda l'**eccezione del caso Russo**, di cui Riina si era assunto la responsabilità); c) Marchese (conferma la regola della decisione collegiale), d) Cancemi (Riina faceva **riunioni ristrette**, e Biondino e Ganci erano suoi messaggeri; nessuno dei presenti osava contraddire le sue decisioni); e) Brusca (tra l'**82 e l'89** si tennero solo riunioni ristrette per via **della** guerra con Puccio Vincenzo; dal '90 ripresero quelle allargate; ad una dei '91 parteciparono, oltre a Riina e lui stesso, S. Biondino, R. Ganci, P. Ocello, F. Lo Iacono, P. Farinella, A. La Barbera, S. Madonia, G. Montalto, P. Aglieri, C. Greco, A. Giuffrè del mandamento di Caccamo; altre riunioni allargate furono fatte a casa di Salvatore Priolo, cugino di Cancemi; suo padre Bernardo aveva dato a Riina una delega in bianco, e lui, suo sostituto, doveva attenervi in Commissione; la regola della Commissione fu violata per gli omicidi Russo, Di Cristina, Bontate ed Inzerillo, per motivi di scontro interno; tuttavia permaneva e solo **per l'esecuzione del delitto** si tenevano **riunioni ristrette**; egli aveva saputo che doveva essere ucciso Lima, in coincidenza con **l'organizzazione dell'omicidio Salvo del settembre successivo, ma già dal 1982 - 83 sapeva che Riina aveva**

deciso di ucciderli, e li aveva tenuti in vita per sfruttarli; aveva anche deciso di uccidere **Falcone nell'80**; Brusca si era messo a disposizione per eseguire il delitto Lima, presso l'Hotel S. Paolo di Gianni Jenna, e Riina gli aveva detto di fare quello che poteva, avvertendolo che c'era un'altra **squadra di S. Lorenzo**, che lavorava].'

Il rispetto della regola è confermato dalla mancata reazione dei membri del mandamento in cui sono avvenuti omicidi eccellenti, come quello di S. Lima (tale da destabilizzare lo Stato, essendo referente del capo del governo Andreotti, in predicato il Presidente della Repubblica), che si sarebbe dovuto avere se fossero stati commessi da estranei o da singoli membri senza autorizzazione e **dall'interesse personale dei capi - mandamento** ad eliminare rami secchi (v. Lima e I. Salvo), cioè personaggi di fatto disinteressati di salvarli dai provvedimenti antimafia (Legge Mancino - Violante, circa l'allungamento dei termini di custodia - decreto Martelli di ripristino della custodia in carcere degli uomini d'onore - esito sfavorevole del maxi - uno) e del max - uno, il cui esito li coinvolgeva tutti in una con molti uomini d'onore, che si erano visti confermare gravi condanne.

Insomma Riina, che aveva ideato la strategia strategista, ed aveva imposto la sua volontà agli altri capi - mandamento, aveva bisogno della loro **adesione**, perché il suo disegno li avrebbe personalmente esposti alla reazione dello Stato. Costoro, a loro volta, dissentendo, avrebbero rischiato di perdere il suo sostegno (così Cangemi), e solo dopo la palese dissociazione ciascuno o del suo sostituto (di cui non è traccia in atti) può ritenersi cessata la permanenza dell'adesione alle finalità proprie del sodalizio criminoso. In questa luce la Cassazione (30.1.92) aveva sancito non solo la loro appartenenza all'organo di vertice, ma perciò anche la riferibilità agli stessi delle decisioni più importanti.

Pertanto salvo prova della Palese dissociazione di taluno, e non solo dell'assenza del suo interesse specifico, i capi di Cosa Nostra devono essere ritenuti **concorrenti**, ancorché per consenso tacito o passivo, prestato nell'ambito dell'organismo collegiale (88 - 89), dei delitti perpetrati in esecuzione del programma criminoso da loro stessi deliberato.

Fermo che al consesso mafioso vanno applicate **regole proprie**, diverse da quelle previste per il funzionamento dei collegi pubblici dello Stato (i capi mandamento dovevano essere e presenti o far pervenire l'assenso, tramite sostituti), sul **piano dell'effettività dei contributi reso da** chi è membro della Commissione, bisogna accertarne l'attualità della qualifica, riconducibilità della causale all'interesse strategico dell'organismo di vertice, e il contributo organizzativo o esecutivo prestato da ciascuno o dai subordinati (pg. 90).

In questa luce, il contributo di tutti i membri della Commissione nella deliberazione della **linea strategica** (v. causale), ed in particolare dell'omicidio Lima (ancorché coinvolti nell'organizzazione del delitto siano stati solo Ganci R., Cancemi, Brusca e Biondino Salvatore), si desume dalla **vigenza nel '92 della regola della Commissione, pur mutato il metodo** (v. Brusca). Le violazioni circa precedenti omicidi (col. Russo, rappresentante di Riesi Di Cristina, cap. Basile, capo - mandamento di Passo Rigano S. Inzerillo, e Stefano Bontade) erano difetti dovute a contrasti tra gruppi. Ma nel '92 tutti i **capi - mandamento**, collocati dallo stesso Riina, erano di **stretta osservanza corleonese**, e l'organizzazione mafiosa aveva interesse generale ad agire contro i rappresentanti dello Stato (Falcone o Borsellino) o i politici (Lima, Andreotti, Martelli) che da amici erano divenuti nemici.

In sintesi. «sia il consenso espresso preventivo, sia l'approvazione postuma ed anche il tacito consenso realizzano quelle ipotesi concorsuali di cui all'art. 110 CP, onde in tutti i casi si è chiamati di reati realizzati in esecuzione del disegno criminoso della Commissione» “ di cui tutti capi - mandamento erano espressione (101, pen, cpv.).

All'epoca dell'omicidio Lima, capi – mandamento erano: Riina (di Corleone, con **Provenzano**), Madonia F. (Resuttana, all'epoca detenuto), Brusca Bernardo (S. Giuseppe Jato, detenuto), Ganci R. (Noce, libero all'epoca), Calò G. (Porta Nuova, detenuto), Graviano G. (Brancaccio, libero), Farinella G. (Madonie, libero), Aglieri P. (S. Maria dei Gesù, libero), Montalto Salvatore (Villabate, detenuto), Buscemi Salvatore (Bocca di Falco - Passo di Rigano, detenuto), Spera B. (Belmonte Mezzagno, tuttora latitante); Geraci N. (Partinico); Giuffrè A. (Caccamo T. Imerese, secondo Cancemi latitante). I sostituti erano Biondino S. (di G. Gambino, per S. Lorenzo, secondo Onorato e Ferrante), Montalto G. (di Montalto S.), La Barbera M. (di Buscemi, Brusca G. (di Brusca B.)).

2.5 - **Gli esecutori materiali** -

Li Vecchi e Liggiò, salvo il colore del casco non **si sono detti in grado di identificare** i due motociclisti **Marchiano ha descritto lo sparatore (v sopra)**.

Onorato e Ferrante in corso di giudizio hanno confessato e collaborato per la ricostruzione delle fasi organizzative ed operative del delitto.

Onorato ha detto di essere colui che sparò a Lima, e che il guidatore della moto era Giovanni **D'Angelo** (deceduto il 19.10.92), ancora in attesa di divenire uomo d'onore.

Salvatore Biondino, sostituto Gambino quale capo - mandamento di S. Lorenzo, ai primi di marzo '92, in una **riunione in cosa di Simone Scalici**, cui erano presenti Salvatore Scalici e Salvatore Graziano uomini d'onore di Sferracavallo, Salvatore Biondo 'il corto' e Giovanni Battista Ferrante di S. Lorenzo, aveva comunicato che doveva essere ucciso Lima. **Graziano rifiutava** di partecipare al delitto, e veniva messo da parte.

Biondino incaricava lui e D'Angelo di controllare i movimenti di Lima da un cantiere di fronte alla villa dove abitava, Ferrante con il binocolo avrebbe fatto lo stesso da Montepellegrino, mentre Biondino e Biondo avrebbero svolto il controllo presso la segreteria politica della vittima in via Crispi. Dopo qualche giorno, Onorato e D'Angelo notarono una Opel Vectra blu fermarsi davanti alla villa per quattro - cinque giorni consecutivi, e ne seguirono il percorso Piazza Caboto - Palermo.

In un locale dell'Addaura, presento Biondo e Ferrante (ma non Scalici), Biondino decise di passare aviazione, mandando Nino Troia (uomo d'onore di Capaci) a prendere una vettura FIAT Croma, rubata da Cusimano Giovanni. L'auto sarebbe stata portata da D'Angelo presso un'officina meccanica di Partanna - Mondello, dalla quale l'indomani, 9.3.92, doveva essere prelevata dal 'commando, e al proprietario dell'officina fu detto di non svolgere attività quel giorno. Biondino e Biondo avrebbero portato due fucili a pompa, Onorato e Scalici, nella macchina di costui, una Fiat Uno bianca, avrebbero, a loro volta armati, svolto compiti di copertura. Ferrante avrebbe dato la battuta da Monte Pellegrino, avvisando D'Angelo per telefono cellulare della partenza di Lima e del numero delle persone (camions di sabbia). **Ma il tentativo non fu compiuto**, perché davanti alla villa vi erano quel giorno persone che destarono il loro allarme.

Si ridistribuirono i compiti. Onorato e D'Angelo continuarono ad osservare i movimenti di Lima per due giorni. La sera prima dell'omicidio, in un palazzo del costruttore Puccio all'Addaura, Onorato, poiché Biondino voleva far presto per non sfigurare con la Commissione, propose di utilizzare una moto (Honda Enduro, bianca) a disposizione sua e di D'Angelo, e di essere lui a sparare, avuta la battuta di Ferrante dal Montepellegrino, mentre Biondino e Biondo avrebbero fornito la copertura e Scalici avrebbe prelevato i killers in via Marina Alliata, all'incrocio con via Venere.

Il **12.3.92** alle 8,30 Onorato, che aveva l'ordine di uccidere anche tutte le persone in

compagnia di Lima, e che indossava un giubbotto antiproiettile e un casco bianco con visiera scura, ed era armato di rivoltella **cal. 38** e 357 Magnum e D'Angelo, anche lui armato, si portarono da casa di costui in via Castelforte. Alle 9 Ferrante avvertì D'Angelo, ed essi si avvicinarono alla villa di Lima. Successivamente Ferrante avvisò che sulla vettura erano tre persone. Essi seguirono la vettura che non si diresse verso piazza Caboto, ma al viale delle Palme. La moto affiancava in maniera imperfetta la vettura dal lato autista. Onorato sparava un primo colpo alla ruota, altro al parabrezza verso Lima. Questi scendeva dal veicolo e si dirigeva verso l'Addaura. Lo seguiva a piedi. Gli sparava il primo colpo alle spalle da tre - quattro metri e, poi alla nuca. Vedeva sopraggiungere dall'Addaura e fermarsi, un camion e, dalla direzione opposta, un'autovettura. Si dirigeva poi verso i due altri occupanti della Vectra nascosti dietro un cassonetto della spazzatura a ca 15 metri di distanza. Puntava contro di loro l'altra arma la prima aveva sparato 4 - 5 colpi) mentre erano in ginocchio, ma **uno dei due con gli occhiali gli faceva tenerezza** e non si sentiva di ucciderli. A via Marina Alliata, lasciata la moto a motore acceso, salirono sulla Uno a due sportelli di **Scalici**, prima lui e poi D'Angelo. Misero guanti, pistole, giubbotti e caschi in un sacco che D'angelo consegnò, come d'accordo tra loro all'insaputa degli altri, a Cusimano, messo preventivamente al corrente. D'Angelo scese dal veicolo ed entrò all'officina aperta ove erano gli operai (ma l'officina era grande 2000 mq e perciò non era necessaria alcuna precauzione). **Cusimano**, pertanto, non fu visto da Scalici, Costui doveva accompagnare Onorato alla sua autovettura. Ma lungo la strada si bucò una ruota della sua FIAT Uno e Onorato ottenne un passaggio da tale Caravello e poi con la sua Panda si recò a casa Scalici, incontrando lungo la strada Ferrante, cui fece cenno che tutto era andato bene. A casa Scalici incontrò anche Biondino e Biondo (non più D'Angelo e Ferrante) e poi si recò al lavoro nella villa dell'onorevole Aldo Rizzo, per costituirsi l'alibi

I riscontri al racconto di Onorato provengono dai seguenti elementi **luoghi** da lui descritti (coincidono con quelli rappresentati in fotografie prodotte dalla DIA il 7.11.96); **il tabulato** del cellulare di Ferrante (dà conto di una telefonata alle 8,55, di 14 secondi, dallo 0337- 891808 di Ferrante allo 0037 - 961517 di D'Angelo, intestato alla NA.FE.DIL. di G. Sensale e di una alle 8,59, di 17 secondi; quindi attesta una telefonata di 2 secondi alle 9,25 - nel frattempo Ferrante è sul Monte Pellegrino, ed ha visto sopraggiungere la Vectra, ed una alle 9,39 - Ferrante dice di aver avvisato dei numero dei camion di sabbia cioè delle persone: l'intervallo è dovuto ad una sosta di Lima presso la sua villa con il conducente di un'auto ivi giunta); **i testi** (Liggio e Marchiano, che confermano le modalità di accostamento della moto e sparo verso la vettura: l'accostamento era imperfetto come sostiene Onorato, così da costringerlo a voltarsi indietro per sparare, senza riuscire a colpire Lima, ma ruota e parabrezza); **il proiettile calibro 38** (ritrovato all'interno della vettura); **il numero dei colpi** (sparati e che hanno attinto Lima v. sopra in fatto); la Uno bianca di Scalici (suo figlio ne possedeva una tg. PA A 21573); **la moto** usata diversa targa).

Non coincide con le testimonianze **il colore dei casco** (scuro per i due compagni di Lima e **rosso** per Marchiano), ma è possibile **che** i testi abbiano posto attenzione solo alla **visiera scura**. **Li Vecchi e Liggio non confermano che lo sparatore abbia puntato l'arma anche contro di loro**, ma è possibile che per la, loro posizione (accucciati) e la paura non fossero in grado di porre attenzione a quanto succedeva intorno a loro. **Onorato è alto mt. 1,91 e peso 105 Kg** e Marchiano ha pacato di uno sparatore di mt. 1,75 - 1,80 al massimo e di corporatura esile, ma il posto di osservazione di Marchiano (alla guida di un camion) poteva incidere sulle sue percezioni (pg. 119).

Da ultimo non è rilevante che Onorato, chiamato a rispondere nelle prime fasi dibattimentali quale mandante, nella qualità di reggente di Partanna Mondello, **abbia potuto perciò apprendere le fasi dell'omicidio**, a stregua delle acquisizioni svoltesi in sua presenza. Difatti egli ha rappresentato il suo vissuto. E, giusta giurisprudenza, la sua credibilità non viene meno per la possibilità avuta di assistere al dibattimento, posto che ha fornito **particolari non già emersi** (colore del casco, minaccia armata a Li Vecchi e Liggio, indicazione di D'Angelo come colui che guidava la moto, partecipazione degli altri soggetti, indicati anche da Ferrante, a parte Cusimano, che non era stato notato neanche da Scalici (che lui e D'Angelo volevano celare agli altri).

Ferrante parla di una riunione di fine febbraio in cui Biondino annunciava e lui ed a Salvatore Biondo 'il corto' delitto, e impartiva disposizioni (da Biondino otteneva la descrizione di Lima e l'indicazione della sua abitazione). Egli fece il controllo con la sua Mercedes 190 amaranto, mentre Biondino e Biondo adoperavano una Clio o una FIAT Uno. Biondino gli chiese successivamente di aggregare Onorato e D'Angelo (uomo d'onore di Partanna Mondello, combinato segretamente a casa Scalici, in presenza di Biondino, Biondo, Totuccio Graziano e Franco Vitrano della famiglia di Pallavicino), quando seppe che D'Angelo aveva rubato un'autovettura (Delta o Alfa Romeo, al momento in deposito presso la Villa Comunale di Capaci). E il piano, presenti Biondino, Biondo, lui stesso, Scalici, Onorato e D'Angelo fu approntato al Roosevelt dell'Addaura

Si disposero appostamene di Ferrante sull'Addaura e di Onorato e D'Angelo a piazza Caboto. Scalici che portava le armi, si appostava dalla parte opposta. Biondino e Biondo erano sull'auto rubata. Ma **desistettero**, perché pensarono di essere stati notati.

La vettura, prima portata a Partanna Mondello, presso un'officina, fu riportata al deposito da Ferrante. Nello stesso deposito di Capaci era la moto poi usata per l'omicidio.

Fu quindi adottato il piano già descritto da Onorato. La mattina dei 12 partirono da un locale di cui costui disponeva ed egli, prima di partire, provò **il telefonino**. Dal Montepellegrino **vedeva tutti** (tranne Scalici, coperto da un canneto). Vide arrivare la Vectra blu e telefonò a D'Angelo, mentre Lima stava per uscire. Lima si soffermò per 15 minuti a parlare con una persona sopraggiunta con un'altra vettura, e Ferrante ritelefonò a D'angelo quando la macchina ripartì. Passando per il luogo dell'omicidio, meravigliandosi che non si trattasse di piazza Caboto, notò il corpo di Lima in terra la vettura con lo sportello aperto ed un camion. Per strada incrociò Onorato a bordo della sua vettura e si salutarono.

Ferrante conferma Onorato, salvo minime discordanze, sulle fasi organizzativi ed esecutive dell'omicidio, avvenuto tra la sua telefonata a D'angelo delle 9,39 e quella di Marchiano al 113, alle 9,45, cui entrambi hanno partecipato. Il fatto che l'omicidio sia stato commesso nel **territorio della loro famiglia mafioso** avvalorare le loro affermazioni

Onorato è stato coinvolto successivamente nell'omicidio, ed è ovvio il suo riferimento a **diversa riunione**. Ferrante non sa di **Cusimano**, giacché Onorato aveva deciso con D'Angelo di far distruggere da lui le armi, senza comunicarlo agli altri. Finalmente la moglie di Cusimano è una dei titolari dell'officina L.A.F.E.R. S.r.l. L'imprecisione di Ferrante circa che si sarebbe dovuta usare per il primo tentativo (Lancia o A.R., ma si trattava di una Fiat, secondo Onorato), è di poco rilievo, perché presso il deposito l'organizzazione disponeva di molti veicoli rubati. Analogamente è spiegabile che Onorato non sapesse che **D'Angelo** era già uomo d'onore, data la sua combinazione segreta.

3 - **I singoli imputati** (La sentenza, premesso le questioni proposte con gli appelli, motiva intorno alla posizione di ciascun appellante, riportandosi salvo incisi, per le valutazioni di attendibilità dei collaboranti, quando contestare, alla motivazione di primo grado).

Le posizioni si raggruppano, qui di seguito, secondo l'omogeneità delle questioni proposte, e senza ripetere le argomentazioni di dettaglio, quando sono analoghe).

1° **gruppo** (ricorrenti, condannati quali mandanti dell'omicidio)

(1) **RIINA** (eliminati cd. moderati, nel '92 capo indiscusso della Commissione, aveva deliberato la linea strategica di Cosa Nostra. Brusca e Cangemi lo dicono ideatore dell'omicidio Lima, da lui deliberato già nel 1980 - 82, e rinviato per le ragioni dette, secondo Brusca non voleva farsi attribuire la colpa dell'esito del maxi processo Era rispettoso delle regole di Cosa Nostra e si assicurava l'avallo dei capi di mandamento detenuti per varie vie. Presenziò alle riunioni in cui venne organizzato l'omicidio, secondo Brusca e Cancemi, e secondo Onorato, per riferimento di Biondino; - 122 s.); il **ricorso comune con Ganci e Geraci**, si articola nei seguenti motivi:

1" - **violazione art. 192 CPP, 575 CP** - vizio di motivazione: i giudici di merito non hanno svolto verifica di attendibilità intrinseca (si censura in particolare il ricorso al principio di frazionabilità) ed estrinseca dei dichiaranti; tanto impedisce di ritenere quanto delineato da Buscetta ed altri sino al 1983, ancora valido per il 1992, e perciò l'esistenza della Commissione, a stregua delle stesse affermazioni degli attuali dichiaranti, Cancemi, che parla di riunioni a gruppetti e Brusca, che parla di necessaria ristrettezza del gruppo che prendeva le decisioni, in contrasto logico con il fatto che tutti i membri della commissione erano, all'epoca, di 'stretta osservanza corleonese'; lo dimostrano le frequenti eccezioni all'assunta regola, in relazione ad omicidi eccellenti, che escludono la sua vigenza, e il contrasto tra Cancemi e Brusca circa l'epoca della riunione di casa Guddo dietro Villa Serena (rispettivamente 10 giorni dopo il 30.1.92, e fine febbraio - primi di marzo '92), e che l'uno non dà presente l'altro e viceversa, cosa che dimostra non raggiunta la prova piena del momento deliberativo; è indimostrata una casuale univoca, perché solo i dichiaranti assumono il coinvolgimento di Lima nella vicenda di Cosa Nostra, la sentenza Andreotti smentisce il rapporto di Lima e quello dello stesso Andreotti con Cosa Nostra e il giudice Carnevale, che è stato intanto assolto dai fatti di cui lo avevano accusato gli stessi collaboratori;

2° - **violazione artt. 110 e 416 bis CP**, perché la motivazione di condanna dei membri della Commissione poggia su assiomi (la regola di informazione dei capi mandamento, in caso di impedimento e di sostituzione, la regola di deliberazione da parte della Commissione dei delitti eccellenti, l'interesse personale di ciascun membro della Commissione all'eliminazione di uomini di Stato che avevano contrastato o non assicurato il potere di C.N. sul territorio) e non dimostra l'interesse generale, o strategico, all'omicidio Lima che ha portato più danni che vantaggi (offensiva dello Stato, incredibilità che Lima sia stato ucciso perché non avrebbe garantito che in Cassazione il maxi - uno fosse affidato a Carnevale intimissimo di Andreotti) all'organizzazione ed ai suoi membri. né si può, in contrasto con il Principio di responsabilità personale e di concorso di persone nel reato, passare dal piano associativo (programma) a quello delle attività di realizzazione del programma (v. la clausola 'perciò solo', inserita nella formulazione letterale degli artt. 416/1 e 416 bis/2 CP), neanche in caso di partecipazione qualificata, senza dimostrare lo specifico contributo causale e psicologico di colui cui si attribuisce tale qualificazione, onde si è in presenza di un mero elemento indiziante (cfr. S.U. 21.10.92, caso Sofri - Calabresi, n. d.e. n. 1653/93 CED 192468; Cass. 1.4.92, Bruno ed a., ed altre).

(11) **GERACI** Antonino, detto Nenè, detenuto da tempo e condannato nel max-uno quale capo – mandamento di Partinico preposto da Riina, che includeva la famiglia di S. Maria di Gesù, prima dell'avvento di Aglieri, per Buscetta sino dal 79 - 80, e Marino Mannoia da epoca successiva all'omicidio Bontate, secondo i collaboratori Calderone, Mutolo, Marchese, Cancemi che lo ha appreso da Biondino, Onorato, Ferrante era ancora capo mandamento all'epoca dell'omicidio; aveva avuto quale sostituto il nipote omonimo, e da ultimo, secondo Brusca, F. Lo Iacono, detto presente alla riunione allargata del 91 e a quelle prossime all'omicidio Lima, cui erano presenti Riina, Ganci, La Barbera, Biondino, Graviano e il sostituto di Madonia, Di Trapani; Brusca ritiene Geraci a conoscenza dell'omicidio Lima, perché aveva messo in mano a Riina l'omicidio dei fratellastro Gaspare Centineo; non vi è prova di un suo dissenso dalle linea stragista, - 146 ss.): **il ricorso è comune a quello per (1) Riina;**

(16) **GANCI** (Riina lo fece capo dei nuovo mandamento di Noce, dopo l'uccisione del capo famiglia di quella località S. Scaglione, accorpando alla famiglia di Noce nel 1982 quelle di Malaspina e Altarello, all'epoca dei fatti lo era ancora, Brusca che gli attribuisce la frase 'ci dobbiamo rompere le ossa a tutte queste persone, e Cancemi lo dicono presente alle riunioni in cui si delibera l'omicidio dopo il maxi - uno, in particolare a questa in casa Guddo, Brusca lo dice presente anche a quelle successive all'omicidio ed all'arresto di Riina, nelle quali i capi - mandamento dovevano decidere se proseguire la strategia o adottare una linea più moderata, Brusca e Cancemi gli attribuiscono la proposta di por fine al terrorismo mafioso, quando, arrestato Riina, ci si proponeva di sequestrare il capitano Ultimo, ed in una riunione in cui erano presenti i due collaboranti e La Barbera, Cancemi aggiunge che Ganci e Biondino erano indicati di portare i messaggi ai capi - mandamento; Ganci Calogero e Anselmo F. P. dicono che egli prese in carico alla Noce l'omicidio Falcone, - 126 ss.): **il ricorso è comune a quello per (1) Riina;**

(2) **MADONIA** (secondo Buscetta, Calderone, Mutolo, Marchese, Drago, Onorato, Ferrante, Cancemi e Brusca, era capo mancamento di Resuttana, fedele alla linea corleonese, perciò nel '92 anche membro della Commissione, ancorché detenuto dal 6.5.87, avendo come sostituto nel tempo i suoi figli Nino e Salvo e quindi Di Trapani Francesco che nelle riunioni tenutesi nel baglio Biondo o in casa di Biondino Salvatore è detto presente da Ferrante - e infine il figlio di costui Nicolò, non vi è ragione di ritenere che Riina, salvo contrasti interni, essendo necessaria la coesione di tutti i componenti della Commissione, abbia violato la regola di far partecipare tutti i capi - mandamento alla strategia stagista e alle decisioni di omicidi eccellenti, e non li abbia preavvertiti, e Madonia ha avuto colloqui in carcere con i familiari prima dell'omicidio - pag. 129 e s):

1° - **violazione art. 192 CPP** (circa la dimostrazione di attendibilità dei collaboranti);

2° - **vizio di motivazione** (non è fornita prova di una riunione preventiva della commissione dei capi - mandamento, dell'applicazione della regola della Commissione e perciò dei contributo causale).

(4) **CALO'** (condannato con sentenza 30.1.90 per art. 416 bis, e riconosciuto membro della Commissione, assolto dagli omicidi della cd. guerra di mafia, dei giudice Terranova, del cp. Basile e dalla strage di Bagheria, secondo Buscetta, Calderone, Marchese, Mutolo, Brusca e Cancemi ha mantenuto la carica di capo - mandamento di Porta Nuova, anche se in stato di detenzione da lungo tempo. Suo sostituto era Cancemi, cui era stato assicurato da Riina di rendere partecipi i capi - mancamento della deliberazione della strategia stragista, da lui ideata ed approvata dai membri della commissione in libertà, in

numerose riunioni ristrette di cui parlano anche Brusca e Ferrante. Il gradimento di questa linea stragista parte sua è affermato da Mutolo - pg. 166 s.):

1 - **violazione artt. 110 - 575 CP e 192 CPP** - vizio di 30.1.92 n. 80; sentenza Marino ed a. - v ricorso Riina - di sez. V 14.11.92 - 11.3.93, Madonia - n.d.e., n.2381/93, P.M. e Madonia e a., CED rc. 193554, nonché sez. I, n. 847/93, Cusimano ed a, in punto di concorso di persone nel reato; si afferma in modo apodittico l'esistenza di una causale riferibile ad un interesse cd. strategico di Cosa Nostra, che sarebbe stato anche di Calò; la sentenza non dimostra il permanere l'effettivo esercizio del potere collegato alla qualità (il modello organizzativo è entrato in crisi per la guerra di mafia) e la concreta possibilità di attuazione, caso per caso, di tale potere (in particolare dalla riferibilità alla Commissione si passa alla riferibilità ai chiamati in correità che, in quanto esponenti di vertice, non potevano dichiararsi estranei alle decisioni prese dagli organismi di cui facevano parte, in contrasto con l'art. 27/2 Cost.; cfr.: Cass. sez. I, 21.3.97 che, a proposito dei delitti fine, esclude la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di posizione', o da riscontro d'ambiente, ed a Cass. 14.7.94, Buscemi, v. infra); a tanto si aggiunge il rilievo erroneamente dato a dichiaranti de relato (senza verifica come rammentato da S.U. 16 dei 1992); la sentenza non spiega come Calò, detenuto in regime di massima sicurezza, avrebbe potuto concretamente opporsi ad una decisione presa in Sicilia, vieppiù che Cancemi appalesa di non essersi rivolto a lui, per apprendere gli ordini o il parere sull'omicidio; la sentenza avvalorà l'opinione dei dichiarante, che non può essere elevata a massima di esperienza, che avrebbe dovuto essere Riina, attraverso canali suoi propri, ignoti a Cancemi, a portare la decisione, conoscenza di Calò, che ha asserito il suo disinteresse rispetto al grave fatto di sangue di cui è processo).

(5) **GRAVIANO** (secondo Mutolo, incerto se nel '91 fosse succeduto a Lucchese quale capo - mandamento di Brancaccio, era vicinissimo a L. Bagarella, come confermato anche da intercettazioni, Drago aveva appreso in carcere da Giuliano Giuseppe che Graviano era divenuto capo - mancamento di Brancaccio dopo l'arresto di Lucchese, divenuto capo mandamento di Ciaculli all'uccisione di Puccio V., che era a sua volta succeduto a Greco Scarpa, ucciso prima di Lui; Drago ha poi aggiunto che Graviano era presente con Aglieri alla riunione nella quale Riina comunicava la soppressione di Greco Scarpa e l'imminente omicidio di Puccio, il cui mancamento avrebbe affidato a Lucchese; Cancemi, dice del mutamento dei mancamento di Ciaculli in quello di Brancaccio, e di aver saputo da Riina, Ganci e Biondino della messa a capo dei fratelli Graviano, dopo l'arresto di Lucchese, Onorato conferma che nel 91, Graviano era divenuto capo - mandamento; Ferrante dà lui presente, tra i tre fratelli a capo del mandamento, a riunioni della Commissione fino al 92 (aggiungerà) a casa sua o di Biondino a sua volta sempre presente, prima della morte di Lima, insieme a Riina, Ganci, Cancemi, Di Trapani sostituto di Madonia, A. La Barbera, Lo Iacono di Partinico e aggiunge che doveva essere presente anche alla riunione che si sarebbe dovuta tenere il giorno in cui Riina fu arrestato, cui dovevano presenziare Bagarella e Brusca, in cui S. Biondo portò l'annuncio dell'arresto; Brusca conferma che era capo - mandamento di Brancaccio dal '91, e che aveva consentito che l'omicidio Lima avvenisse nel suo territorio - hotel S. Paolo, ma il tentativo non riuscì; nelle riunioni dopo l'arresto di Riina si discuteva se proseguire nella linea stragista iniziata il 12.3.92, presenti tra gli altri Ganci, A. La Barbera e Cancemi, che volevano abbandonarla, mentre Bagarella voleva continuare e Graviano aveva poi visto Ganci e gli aveva detto che si doveva andare avanti in quei progetti - 148- 151):

1° - **violazione artt. 110, 575 - 577 CP – vizio di motivazione - violazione art. 192/2° - 3° cc. CPP:** è indimostrato il concorso di Graviano, nella forma del rafforzamento dell'altrui proposito è, pertanto dei suo contributo causale (cfr.- Cass., sez. I 14.7.94, Buscemi, CED 199305, che ai fini dell'art. 273 CPP, implica la verifica che la regola, di far conoscere ai capi - mandamento gli argomenti da decidere in Commissione, sia stata in concreto osservata, e Cass., 30.11.95, Greco, CED 203872), la motivazione confonde la partecipazione in concreto alla deliberazione con una regola di Cosa Nostra ormai peraltro inesistente;

2° - **vizio di motivazione circa art. 416/bis, 2° co. CPP – violazione art. 192/3 CPP** circa l'attribuzione dei collaboranti della qualità di capo - mandamento a Graviano ;

3° - **violazione artt 34, 36, 37 CPP, In relazione artt. 136 Cost., 178/1 lett.a CPP,** perché il giudice a latere dell'assise d'appello, aveva giudicato Graviano, in proc. 2/98 R. Ass. App. Palermo (sentenza 22/99, 4.8.99, in atto gravata di ricorso), nel quale era stato ritenuto responsabile di vari omicidi e condannato all'ergastolo nella sua qualità di capo – mandamento;

4" - **violazione artt. 2/quater, di 82/2000, 438 e 442 CPP, - eccezione di incostituzionalità manifesta delle norme di cui agli art. 438 - 442 CPP nella formulazione di cui alla L 479/99, nonché 2 quater 82/2000, come modificato dalla legge di conversione, in relazione art. 3, 25/2, 27 Cost, nella parte** in cui discrimina la posizione delle parti a seconda che si trovino in una fase o nell'altra del giudizio, o condizionando l'applicazione alla riapertura del dibattimento, per altro concernente l'applicazione di istituto. l'ergastolo, sottoposto alla disciplina di diritto sostanziale (perché a seguito di riapertura dei dibattimento per acquisizione di documenti il giudice non ha dato corso alla richiesta dell'imputato di definizione dei procedimenti con le forme del rito abbreviato);

- **motivo nuovo** (questione non già dedotta in sede di merito), concernente **violazione artt. 525/2° co. CPP, in relaz. artt. 178 lett.a, 179, 511 CPP,** con conseguente nullità dei giudizi di 1° grado e di tutti gli atti successivi sino alla decisione di appello, perché mutato il collegio dopo l'acquisizione di diverse fonti di prova, il pres., non si è proceduto alla rinnovazione dei dibattimenti di primo grado, né per l'utilizzazione delle prove si è acquisito il consenso delle parti (cfr. S.U. 15.1.99, Iannasso - n.d.e: CED rv. 212395).

(7) **AGLIERI** (le obiezioni difensive circa la strategia di C.N. e la causale del delitto Lima, anche alla luce di dichiarazioni di Brusca e Cancemi in altri processi, circa i papelli' (accordi con altri rappresentanti politici per scalzare quelli che stavano al potere), prodotte ed acquisite, ma da verificare, non escludono il collegamento del delitto Lima al maxi - uno, e rafforzano l'opinione che Cosa Nostra cercasse altri alleati; Aglieri era, all'epoca dell'omicidio, capo mandamento della Guadagna, in cui era inclusa la famiglia di Villagrazia, prima del mandamento governato da Stefano Bontate, come si desume da dichiarazioni di Marchese, Drago, Cancemi, Siino, Ferrante, Brusca che, in particolare, da presente Aglieri ad una riunione allargata del '91, insieme a Riina, lui stesso, Ganci, Biondino, Ocello, La Barbera M., Farinella, Lo Iacono che sostituiva Geraci, Madonia Salvuccio, Montalto G., Greco e Giuffrè, e che spiega che tuffi i capi mandamento erano stati avvisati ed avevano dato assenso all'omicidio, deliberato da Riina già prima del 1982, epoca in cui Aglieri non era ancora investito, ancorché restasse riservato il fatto 'esecutivo'- 151 ss.):

1° - **vizio di motivazione in punto di art. 416 bis CP** perché, data la distinzione tra imputazioni di reato associativo aperte (senza indicazione della data di cessazione della permanenza) e chiuse, alla luce della sentenza prodotta dalla C.A. di Palermo n. 1934/94,

per la quale Aglieri è stato condannato per reato associativo dal 29.9.82 in poi, laddove la sentenza di 1° grado è stata pronunciata il 21.1.94, Aglieri per il reato associativo è coperto sino a questa data e la contestazione in questo procedimento connessa al concorso in omicidio è fino all'11.10.92 (chiusa) è coperta da giudicato (all. 1 - 2 del ricorso);

2° - **mancata assunzione di decisive (nullità delle ordinanze 26.10 e 9.11.99) - vizio di motivazione:** Brusca e Cancemi hanno reso dichiarazioni, contrastanti con quelle acquisite nel processo, nei processi per le stragi dei '92, ed in altri; la Corte ha acquisito la documentazione relativa, ma ha ritenuto non conducente il richiesto confronto con Aglieri, tuttavia asserendo che la situazione emergerle dai verbali prodotti dalla difesa è costituita da 'circostanze che abbisognano di verifica processuale, (è la questione dei papelli); con ciò, non spiega perché tale verifica non potesse essere svolta in corso di giudizio e, rifacendosi a Cancemi, pone in luce l'incongruenza della causale (connessione dell'omicidio Lima con l'esito dei maxi - uno), perché con il citato riconoscimento, la contraddice; in - questa luce è erroneo anche il rifiuto di acquisire in copia il dispositivo della sentenza che il 23.10.99 ha assolto l'on. Andreotti, e udire Gaetano Badalamenti (imputato di reato connesso) sul contenuto di un articolo circa il ruolo dei Salvo;

3° - **velo di motivazione - violazione artt. 192 CPP e 27 Cost., In relazione all'omicidio - motivo nuovo** (di altro difensore: questione del concorso e del principio di responsabilità personale);

4° - **violazione di norme in punto di diniego di abbreviato in appello.**

(8) **MONTALTO S.** (condannato nel maxi - uno quale capo famiglia di Villabate e detenuto dal 7. 11.82 al dicembre '90, riassetato il 17.1.91, secondo Buscetta, Calderone e F. M. Mannoia, già uomo d'onore di Passo Rigano, Riina lo aveva fatto divenire capo mandamento per il tradimento di S. Inzerillo, secondo Cancemi e Brusca assume tale carica nel 1982-83, con sostituto il figlio Giuseppe, la carica è confermata da Mutolo, Marchese ed Onorato, Montalto S. era detenuto dal marzo 1992 con gli altri capi - mandamento Brusca B., Buscemi S. e Madonia F, e lo sostituiva il figlio Giuseppe, latitante dal 17.7.84 al 5.2.93, che Drago indica quale capo - mandamento in occasione dell'omicidio Lombardo Fricano del 27.9.88, e che Brusca dà presente a riunione allargata del 91 in relazione all'appalto della Pretura di Palermo; Mutolo attribuisce al ricorrente la frase finalmente 'accuminciani', dopo l'omicidio Lima e in occasione della strage di Capaci - 139 ss.):

- **vizio di motivazione - violazione art. 192/1 e 3 CPP - 27 Costituzione** (in concreto si è trascurato che Montalto Salvatore era detenuto fin dal 1982 e non vi è prova che costui fosse capo - mandamento di Villabate dal 1983 (data successiva all'inizio della sua detenzione); Montalto Giuseppe, per parte sua era latitante dal 1983 al 1993, e nessuno asserisce che sia stato avvisato il padre o il figlio, ritenuto suo sostituto nel brevissimo tempo intercorso tra la deliberazione, indicata dai collaboranti, e l'omicidio; è illogica la stessa sentenza di primo grado, nel punto in cui ritiene la responsabilità di entrambi, e la sentenza di 2° grado manchevole nella risposta alle censure proposte circa l'aver ritenuto che il figlio sostituisse il padre detenuto, in Commissione, laddove manca per entrambi la stessa prova specifica dell'affectio societatis). Il ricorso comune per Montalto Giuseppe.

(9) **MONTALTO G.** (latitante, v. quanto detto circa il padre Salvatore intorno alla sua qualità di sostituto e, in genere, circa la possibilità che abbia comunicato con lui, in carcere, per le vie menzionate dei colloqui con familiari ed i bigliettini, ottenendone l'assenso alla strategia stragista, da comunicare in commissione - 141 s.).

(10) BUSCEMI (condannato nel maxi – uno, quale capo – famiglia, ed assolto dagli omicidi Falcone, Borsellino, Scoppelliti, si costituiva il 3.5.88; secondo Mutolo, Cancemi ed Onorato era divenuto capo – mandamento di Passo di Rigano, di cui era già uomo d'onore secondo Buscetta e Calderone, dopo la morte violenta di Inzerillo, e detto presente alle riunioni plenarie del 1983; Brusca ha invero detto che capo – mandamento di passo Rigano era La Barbera, dato presente ad una riunione dei 1985 - 86 da Anselmo, ma Buscemi, nonostante la costituzione in carcere, contrastante con una regola di C.N., non fu estromesso e, già libero, si faceva sostituire da La Barbera, per le sue cattive condizioni di salute, Cancemi ha riferito che Lima era un legarne importantissimo per i suoi affari in appalti, concessioni edilizie ed altro e che lo stesso Riina, nelle riunioni che precedettero l'omicidio, se ne lamentava, né può escludersi che sia stato preventivamente informato del delitto perché avrebbe dissentito, laddove il suo dissenso avrebbe fatto venir meno la sua qualità e gli enormi benefici ad essa connessi, mentre la sua disapprovazione dopo il delitto, attestata da Cancemi, deve intendersi espressione di disappunto e non riprova che non ne fosse stato preavvertito, né, quale membro della Commissione, poteva essere estromesso della decisione, perché tal cosa avrebbe comportato una crisi nell'organizzazione, in un periodo in cui era necessaria la massima coesione, peraltro alla luce di quanto detto da Brusca, egli era stato partecipe, come membro della Commissione, delle delibere di morte già datate 80/82, epoca in cui era libero, e che trovarono nega sfavorevole conclusione dei maxi - uno l'occasione per essere portate a termine, la decisione della Cassazione, che stabiliva che i delitti eccellenti erano espressione della volontà immune dei membri della Commissione, avrebbe avuto comunque riflessi negativi sulla libertà personale di lui, ancorché condannato ad 8 anni ed assolto dagli omicidi, vieppiù aveva interesse ad eliminare coloro che non avevano impedito il decreto Martelli, che lo costringeva in carcere invece che agli arresti domiciliari o ospedalieri - 130 ss):

1° - **violazione art. 416 bis CP - vizio di motivazione:** con l'appello si era significato a) che sin dal 3.5.88 Buscemi si era costituito presso il posto di polizia dell'ospedale civico di Palermo in conflitto con le regole di Cosa Nostra e b) che solo Cancemi lo dice presente in una riunione di Commissione nel 1983, mentre nessuno dei collaboranti gli attribuisce un fatto significativo dell'esercizio della carica di capo mandamento di Passo di Rigano (o Boccadifalco), c) carica che Brusca ed Anselmo attribuiscono ad altra persona, presente alle riunioni, già quando Buscemi era ancora libero; si ritiene apoditticamente strumentale la sua costituzione, senza tener conto della malattia, ed è soprattutto errato ritenere che la sua mancata estromissione dall'associazione sia sintomatica della sua responsabilità per reato associativo, laddove la sentenza, ritenendo sintomatica l'assenza di disco dissociazione, in effetti confonde questa con la collaborazione, dovendosi invece tener conto dell'assenza di indizi di effettiva partecipazione dell'imputato alle vicende di Cosa Nostra;

2° - **violazione artt. 110, 416 bis e 575 CP** (in particolare la 'cultura d'ambiente' e le regole di comportamento dell'organizzazione criminale non possono assumersi a criteri guida della ricostruzione probatoria della condotta criminosa e a fondamento del giudizio di responsabilità (così Cass., sez. 1, n. 9148 21.6 - 16.7.99, e già idem, 21.3.97, Greco ed a.); pertanto va provata l'alleanza causale della qualità soggettiva e quattro diverse decisioni della Cassazione (v. stragi di Capaci e via D'Amelio) hanno escluso la gravità del quadro indiziato a carico di Buscemi, sulla scorta della regola della Commissione, né è possibile inferire la prova dal fatto che il detenuto abbia usufruito di colloqui (così la Cassazione, tra le altre, sez. V, 3351/97 e 6250/98);

3° - **vizio di motivazione in punto di commissione di omicidio premeditato:** è totalmente assente la dimostrazione del preventivo consenso dell'imputato al programma criminale anche in via presuntiva perché a) è illogica la dimostrazione di un collegamento (causale) dell'omicidio Lima con l'esito del maxi - uno (v. li controllo con l'affermazione di Brusca che fa risalire l'intenzione di uccidere I. Salvo e Lima dal 1980 -83), e inerente l'attribuzione di responsabilità a Buscemi, per la sua possibilità di partecipare alle riunioni nel 1980/82; b) perché l'assunto interesse di Buscemi nei suoi rapporti con Lima, anche tramite la disapprovazione manifestata da suo presunto sostituto, è inconciliabile con quello sostenuto generale all'associazione.

- **Motivi nuovi** puntualizzano le censure proposte.

(17) **FARINELLA** (indicato da Onorato, Brusca e Cancemi, quale capo - mandamento delle Madonie, è detto tale anche da Caderone, già sovraordinato a Ganci, legatissimo a Riina; è presente alla riunione allargata del '91 circa l'appalto alla Pretura di Palermo, in cui si decide la strategia degli Affari e la costituzione del fondo comune, con lo 0,80 % dei proventi, cui parteciparono tutte le persone legate a Riina, e ad altra tenutasi sei mesi dopo in casa di Priolo, cugino di Cangemi in territorio di Porte Nuova, nonché alla riunione di Commissione nel pollaio dietro la Casa dei Sole di La Barbera M.; in stretti rapporti con Brusca, che gli attribuisce pieno gradimento alla notizia della morte di Lima e della strage di Capaci, e proponeva di andare avanti, non rideva che non fosse noto come capo - mandamento a Ferrante, La Barbera e Buscetta, si richiama all'uopo quanto detto circa le regole di C.N.; la C.A. ha confermato la condanna, per reato associativo commesso sino al 1988, irrevocabile d 18.4.95, dei Tribuna» di Termini Imerese del 9.1.93, pertanto va rigettata l'eccezione di giudicato circa il reato associativo - 142 s.):

- **vizio di motivazione circa tutti i reati - violazione art 192/3 CPP - 416 bis CP:** (in particolare Farinella è indicato quale membro dell'associazione da pochissimi collaboratori e sconosciuto alla maggioranza (si elencano le deposizioni rese da Ferrante, La Barbera, Buscetta, Drago, Mutolo, Pennino, Onorato, Cancemi, Brusca).

(18) **SPERA** (Marchese lo indica capo - famiglia di Belmonte Mezzagno, del mandamento di Misilmeri, facente capo a Ocello Pietro, Drago, Cancemi, Brusca e La Barbera lo indicano capo - mandamento di Belmonte Mezzagno, dopo la morte di Ocello, ancora presente alla riunione allargata del 7.9.91, e Spera ebbe dopo quella data da Riina, con i f.lli Graviano, l'incarico di vendicarla, nonostante Brusca non l'abbia dato nelle riunioni relative all'omicidio Lima, in assenza di aperta dissociazione o palese sconfessione del passato, deve ritenersi che, quale membro della commissione, fosse a conoscenza del fatto deliberativo, come lo stesso Brusca afferma fosse regola - pg. 158/160):

- **mancanza di motivazione** in punto di reato associativo (condannato con sentenza definitiva per art. 416 bis CP, nel 1989, aveva eccepito il ne bis in idem);

- **violazione di legge** - vizio di motivazione, (in particolare, la sentenza non risponde alle specifiche obiezioni dell'appello: la ricostruzione offerta dai collaboranti circa la stessa determinazione del mandamento, Misilmeri o Belmonte Mezzagno, rende problematica ed incerta la riferibilità della carica);

Con **motivi nuovi** di altro difensore, si illustrano le censure già proposte nella seguente articolazione: circa I - **necessità di contributo** organizzativo o operativo per concorrere nel reato; II - **contraddizione** della motivazione che, riconosce il principio; III violazione art. 27 Cost. IV - vizio di motivazione circa l'**appartenenza di Spera alla 'Commissione'** (analisi delle dichiarazioni dei collaboranti).

(19) **LA BARBERA** (Buscetta e Marchese lo indicano membro della famiglia di Inzerillo, capo - mandamento di Passo Rigano sino alla sua morte; - Mutolo lo dice sostituto di Buscemi e così Drago, che lo da presente ad una riunione di Commissione dietro Villa Serena, con Aglieri ed altri; Siino dice che La Barbera parlava a nome di Riina, Ferrante lo dà presente nelle riunioni di Commissione, una in casa sua, presente anche Di Trapani, ed altra al Baglio Biondo con Riina, Ganci, Madonia, Lucchese e Graviano, Cancemi, che lo conferma sostituto di Buscemi, dice che metteva a disposizione di Riina la casa - detta il pollaio - dietro la casa del Sole, per le riunioni, e lo dà presente in una riunione con Riina Ganci e Biondino, quando Brancaccio passò a Graviano, sostiene che non diceva mai di no e lo da presente con Brusca alle riunioni dopo l'arresto di Riina, per decidere se proseguire nella strategia stragista, iniziata nel '92, Brusca, che conferma il suo incarico di sostituto di Buscemi, lo dà presente alla riunione dei '91 circa l'appalto alla Pretura di Palermo, nè è vero che, avendo Riina assunto l'onere di avvisare direttamente i capi mandamento detenuti in relazione all'omicidio Lima, aveva esautorato i sostituti: Cancemi lo dice per ridimensionare il suo ruolo e non coinvolgere il suo capo - mandamento Pippo Calò nel delitto Lima, vieppiù che ribadisce la regola della partecipazione di tutti i capi mandamento, tramite il collegamento diretto di Riina per quelli detenuti e la partecipazione dei sostituti, lui stesso, Brusca, La Barbera e Montalto G. alle riunioni di commissione e a quelle immediatamente precedente l'omicidio Lima la Barbera appunto, Brusca fa riferimento alla decisione dell'omicidio, datata 80/82, da tutti i membri della Commissione e che fu posta in esecuzione subito dopo la conclusione dei maxi - uno. Rimaneva solo il fatto esecutivo; Cancemi che riferisce che La Barbera si era dispiaciuto per l'omicidio per quanto interessava la famiglia Buscemi, spiega che tutti sapevano e non dicevano mai di no e perciò che egli era stato edotto della decisione di uccidere Lima; - 135 ss.):

- **violazione di legge - vizio di motivazione** (dopo l'esposizione di ragioni di diritto, in punto di violazione degli artt. 110 CP e 192 CPP, e l'analisi della posizione personale, in particolare, sostiene illogica la ricostruzione della causale, che Lima si sarebbe dovuto interessare all'esito dei maxi - uno tramite Andreotti, perché Andreotti era il capo del governo che, nel settembre precedente, aveva deliberato il decreto Martelli, e non s'intende come i mafiosi si aspettassero, e i vertici potessero credere che Andreotti fosse disponibile a far uscire definitivamente dal carcere coloro che intanto aveva rimesso dentro).

2° gruppo (ricorrenti condannati quali esecutori)

(15) **CUSIMANO** (l'accusa di Onorato non è isolata: il ruolo operativo di Cusimano nell'omicidio è dimostrato dal furto della macchina custodita in deposito a Capaci, che doveva servire all'esecuzione del primo tentativo; egli secondo Onorato, come gli era stato richiesto la sera prima del delitto, ha provveduto alla distruzione delle armi, dei giubbotti antiproiettile e dei caschi, consegnati presso l'officina di cui era contitolare la moglie, secondo Ferrante era vicino a Cosa Nostra, ed inserito nell'organizzazione criminale anche se non ancora combinato, come conferma il m.llo Condella e si evince del maxi - uno, tant'è che fu arrestato dopo l'omicidio Ferlito; è esclusa l'applicabilità dell'art. 379 CP e dell'attenuante ex 114 CP - cfr. Cass. . sez. I, 2.7.97, Berio, perché la sua condotta non può essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze, dalla serie causale - pg. 163):

1 - **vizio di motivazione** in punto di attendibilità intrinseca di Onorato, per omessa risposta alle questioni proposte con l'appello (chiamata imprecisa, e incoerente circa il destino di armi, caschi, giubbotti ed altro, dato che l'operazione per la sua importanza non

poteva affidarsi a chi non fosse uomo d'onore; inoltre Onorato, oltrech  avventato, avrebbe dovuto essere mendace contro regola con gli altri uomini d'onore, al quali a fatto compiuto non avrebbe dato e spiegazioni della sorte delle armi;   incredibile che D'Angelo abbia consegnato gli strumenti del delitto in modo da non essere visto da Scalici, vieppi  che non s'intende perch  anche i giubbotti dovessero essere distrutti, e non si   verificato che i caschi potessero esserlo nell'officina, n  si sa a quale ora della notte precedente Onorato e D'Angelo avrebbero dovuto contattare Cusimano)-,

2 - vizio di motivazione - violazione art 192/3 CPP, in punto di attendibilit  estrinseca di Onorato, posto in assenza di riscontri, la Corte ha rifiutato di escutere gli operai presenti quella mattina in officina. Ferrante, difatti, dice che l'automobile e la moto utilizzate erano state rubate da D'Angelo, molto prima della decisione di uccidere Lima. Non   vero che la moglie di Cusimano sia Chiariello M. Maddalena, titolare dell'officina, essendo invece egli coniugato con Spina Francesca Paola, n. a Palermo 27.9.53. Ferrante non ha mai detto che Cusimano era coinvolto nell'omicidio, e la stessa sentenza da un lato attribuisce l'iniziativa di coinvolgerlo al solo Onorato, che non la comunicava ai correi, coorganizzatore o coesecutori del delitto, tant'  che lo stesso Scalici sarebbe rimasto all'oscuro.

E' infine erroneo ritenere riscontrato Onorato per il fatto che Cusimano facesse parte dell'associazione (al di l  della mancata dimostrazione in proposito, di cui si dice poi), giacch  la vicinanza a Cosa Nostra non pu  per s  fungere da riscontro, fornendo un elemento congetturale (cfr. Cass. 661/96 CC. 7.12.95 e 2247/90). Le diverse conferme di Ferrante al racconto di Onorato non sono individualizzanti, e comunque, per ben due volte, con sentenze n. 847/93 e 474/98, la Cassazione ha annullato ordinanza di custodia cautelare;

3 - vizio di motivazione - mancato assunzione di prova decisiva, per la mancata audizione di G. Ficarotta, F. Maenza, G. Messina, operai LA.F.E.R. di via Sofocle a Palermo, circa la chiusura dell'officina nei giorni precedenti al delitto, la presenza di Cusimano in quel giorno, la comparsa di D'Angelo che gli consegnava il sacco, il celamento o la distruzione del suo contenuto, vieppi  che Onorato non avrebbe assistito alla consegna ed alla distruzione delle armi, laddove con la stessa ordinanza 26.10.99, con cui la C.A. acquisiva il verbale di sopralluogo 18.11.96 nell'officina, prodotto quello stesso giorno dalla P.G., si asserisce illogicamente la tardiva della richiesta difensiva;

4 - violazione art. 110 - 575 CP, dovendo il fatto qualificarsi ex art. 378 CPP: secondo la teoria condizionalistica del concorso, l'accordo per distruggere le armi, pur precedendo l'omicidio, non spiega nei suoi confronti efficacia causale; non lo spiega neanche alla luce della prevalente concezione agevolatrice, perch    da escludere che Cusimano, accettando di distruggere gli strumenti eventuali dell'omicidio, abbia posto in essere una condotta istigatrice, vieppi  che Onorato parla di incarico e cio  di ordine dato all'imputato,;

5 - violazione art. 114 CP - vizio di motivazione, per mancato riconoscimento con conseguente giudizio di prevalenza dell'attenuante della minima partecipazione, avendo la stessa sentenza altrimenti riconosciuto l'irrelevanza dell'apporto dell'imputato;

6 - mancanza di motivazione in punto di reato associativo: le dichiarazioni dei collaboranti circa Cusimano non sono riscontrate (in molti casi l'imputato risulta completamente sconosciuto, e gi  a Buscetta, oppure si dice che non   uomo d'onore, e nulla si risponde alle contestazioni dell'appello circa Mutolo, laddove la sentenza non aggiunge altro a quanto gi  oggetto del maxiprocesso, onde si sarebbe dovuto trattare di ne bis in idem

7 - violazione art 2/3" cc. CP – 442/2 CPP.

(20) **SCALICI** (è chiamato in correità da Onorato e Ferrante – v. sopra circa ‘gli esecutori’, e in particolare la verifica di attendibilità, che risponde ad osservazione della difesa; non può ritenersi che Onorato lo avrebbe coinvolto perché la teste Miceli parlava di una FIAT Uno bianca, con targa vecchia, mentre quella dei figlio di Scalici era nuova, alla luce di altre concordi affermazioni dei dichiaranti, né vale osservare che si trattava di una vettura diesel, improbabile per una fuga, posto che di questa Scalici disponeva - 161 s.):

- violazione di legge - vizio di motivazione:

la **valutazione di attendibilità** convergenza tra le chiamate di Onorato e Ferrante è meramente apparente, innanzitutto perché **Onorato**, come osservato, ha avuto modo di apprendere in giudizio gli aspetti dell'omicidio; la ragione offerta per superare tale obiezione, e cioè l'indicazione da parte sua di aspetti originali, è palesemente erronea;

le novità rilevanti della sua narrazione dimostrano invece la sua inattendibilità:

a) al di là dell'inverosimiglianza di non aver eseguito il sostenuto ordine di ucciderli, Onorato ha detto di aver puntato l'arma contro i due accompagnatori di Lima poi desistendo, cosa di cui non dicono Li Vecchi e Liggio e nemmeno Marchiano; ed essi, seppure impauriti, ben si sarebbero dovuti accorgere del suo comportamento se, come detto da Onorato, egli si ora intenerito per lo sguardo dell'uomo dagli occhiate

b) ha indicato il colore del casco come bianco con visiera scura, in contrasto con le dichiarazioni testimoniali, ed è congetturale che 'è possibile che i testi abbiano attenzionato solo la visiera del casco che era di colore scuro';

i dichiaranti non concordano tra loro in altri particolari, che invece, la sentenza ritiene dimostrativi della genuinità dei narrato di ciascuno, perciò erroneamente marginali:

c) Onorato dice D'Angelo da affiliare dopo l'omicidio, Ferrante lo dice affiliato;

d) Onorato ha sostenuto che la riunione in cui Biondino comunico la decisione omicida fosse la casa di Scalici, mentre Ferrante ha parlato dei Roosvelt all'Addaura;

e) Ferrante, a proposito dell'autovettura adottata per il primo tentativo, indica una Lancia Delta o un'A.R.;

è **incongrua la risposta alla deduzione d'appello** che

f) Onorato non ha i tratti somatici dei killer descritto in modo dettagliato da Marchiano, cosa che poneva in dubbio serio la sua partecipazione all'omicidio, e la sentenza formula in risposta una congettura circa la visione dei testimone, senza tener conto che si trattava di un poliziotto e che aveva ben tenuto conto dei luogo da cui osservava la scena;

la sentenza non risponde ad altre questioni proposto:

g) **Ferrante** al P.M., in verbali acquisiti e contestati in udienza, non aveva fatto cenno al progetto iniziale di omicidio con l'autovettura; in giudizio Ferrante ha detto di aver prelevato lui stesso l'autovettura, mentre Onorato afferma di averla prelevata lui con D'Angelo;

h) Ferrante dice che il progetto di usare la moto fu elaborato due giorni prima, mentre Onorato dice che fu deciso la sera prima del delitto;

i) quanto al compito di Scalici, Ferrante gli attribuisce quello di portar via le armi dopo l'omicidio, mentre Onorato gli assegna il compito diverso di prelevare i killers, all'abbandono della moto;

l) Ferrante ed Onorato, a domanda dei p.m. e della difesa, hanno asserito che i killer non avevano mai i caschi nel corso delle operazioni, e la circostanza appare inconciliabile con l'uso dei telefonino da parte di D'Angelo;

m) Ferrante ha detto di vedere D'Angelo e Onorato, per avvertire l'arrivo dell'autista di Lima, ma il Country di Castelforte, presso il quale i due si trovavano in attesa non patere

essere visto da Ferrante;

n) Onorato ha detto di aver colpito Lima da 3 - 4 mentre la perizia ha detto che il colpo alla nuca è

o) Ferrante ha detto di essersi allocato in un posto da cui aveva una vista perfetta della villa, ma non si accorse della presenza di numerose persone (D'Acquisto con l'autista, Pumilia con l'autista, Li Vecchi, Liggio e Riggio), e soprattutto non si accorse che Lima, dopo essere uscito dalla villa, entrato nell'autovettura, percorsa una decina di metri, era costretto a tornare a casa, per avere ivi dimenticato un documento o il soprabito, cosicché se fosse stato Ferrante a dare la battuta appena Lima era partito i killers non l'avrebbero trovato perché rientrato o davanti a casa;

mancato concordanza, In particolare circa il contributo di Scalici

p) secondo la sentenza di 1° grado, avrebbe atteso i killers con la sua FIAT Uno bianca, intestata al figlio; si era dedotto nel gravame che la teste Miceli, ben prima che Onorato collaborasse, riferiva di aver incrociato una FIAT Uno bianca a tre sportelli, sul luogo ove era rinvenuta la moto, con a bordo tre persone, il conducente indossava un casco, la targa era sfondo nero e con numeri bianchi (di vecchio tipo), e tra i numeri figurava il 6 o l'8 o entrambi i numeri; viceversa la targa della vettura del figlio di Scalici, era di nuovo tipo (fondo bianco) e non recava né il 6, né l'8; la sentenza di 2° grado ritiene irrilevante la questione e asserisce che Ferrante ha confermato Onorato, significando che Scalici era presente alla riunione e che fu presente per recuperare le armi, il giorno del delitto; ma appunto tanto rimarca la contraddizione (v. la mancata risposta alla deduzione sub i);

q) Ferrante infine non concorda con Onorato che asserisce tale Graziano S re, presente alla riunione in cui Biondino preannunciava il progetto omicidiario, che avrebbe addirittura criticato (v. sub d);

2 - **violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza** 26.10.99, con cui è stata rigettata la richiesta di acquisire i tabulati del traffico telefonico in entrata ed in uscita del cellulare di Ferrante G.B.; in appello si era dedotto che il dichiarante aveva asserito di non aver avuto rapporti lavorativi con D'Angelo, bensì con la Naf Edil (titolare del telefonino che dice avesse in dotazione D'Angelo); ed era emerso che nei giorni precedenti all'omicidio i contatti tra le due scienze erano stati frequenti e tutti prima delle 9 e dopo le 10 del mattino, onde era possibile ritenere che Ferrante si fosse preconstituito un riscontro alle sue dichiarazioni; la Corte si è limitata ad affermare che 'l'accertamento, anche se positivo non è conducente'; ma non doveva affatto apparire tale, posto che dalle emergenze dei tabulati si ricavava un riscontro estrinseco documentale alle dichiarazioni di Ferrante, la difesa chiedeva anche di riescutere Marchiano, Liggio e Li Vecchi, che in primo grado erano stati sentiti dal collegio, che si era poi dovuto astenere per la sentenza C. Costituzionale n. 131/96, in udienza nelle quali non era ancora presente il difensore; ma si è ritenuto 'completo ed esauriente l'esame', peraltro verificatosi prima della collaborazione di Onorato; si era altresì richiesto esperimento giudiziale per verificare le dichiarazioni di Onorato, ma anche tale richiesta è stata apoditticamente respinta;

3 - **violazione artt.438 – 442 CPP**, mod. ex art.30 L 479/99 e 223 DL51/98.

(21) **BIONDO** (le discrasie esistenti tra il racconto di Onorato e quello di Ferrante so. no non solo superabili, ma costituiscono prova della loro spontaneità, originalità e mancanza di condizionamenti, né si rilevano contrasti rilevanti tra le loro dichiarazioni e quelle dei testi oculari; Biondo era stabilmente inserito nella famiglia di S. Lorenzo ed era fidatissimo di Biondino, presenziò alle riunioni precedenti all'omicidio e, nel primo progetto, doveva

controllare i movimenti della vittima e portare le armi, nel secondo svolse con Biondino compie di copertura e partecipò alla riunione successiva in casa Scalici; Ferrante lo dice infine presente all'appuntamento al Bar Car, di fronte alla Città Mercato, insieme a lui e Biondino e scampato fortunatamente all'arresto, pur facendo da battistrada a Riina e Biondino; - 165 s.):

I - violazione di legge - vizio di motivazione: a) - manca la verifica di originalità delle dichiarazioni accusatorie di Onorato (v. ricorso Scalici) e di Ferrante, e di riscontro reciproco, date le rilevante divergenze tra loro sull'antefatto e sulle modalità esecutive (Ferrante nulla aveva riferito del precedente tentativo con autovettura in sede di indagini; e vi è discordia circa i tentativi effettuati nei giorni precedenti, il momento in cui si sarebbe deciso di servirsi della motocicletta, il tempo di reperimento della stessa, i soggetti che si sarebbero incontrati la mattina dell'omicidio, il segnale convenzionale, "battuta", di Ferrante ai killers; i movimenti della motocicletta, che Ferrante asserisce nel suo percorso addirittura sul marciapiede in prossimità dell'abitazione di Lima, a differenza di Onorato, che asserisce che erano rimasti distanti); b) - la sentenza trascura le smentite storiche (Ferrante dice che ha visto sopraggiungere la Vectra, un'altra vettura, la motocicletta dei killers avvicinarsi all'abitazione di Lima, le due vetture andare in direzioni diverse e Lima a bordo di una di esse in compagnia dell'autista; ma, a stregua delle testimonianze, avrebbe dovuto vedere tutta una serie di incontri di Lima presso casa e non ha riferito che, dopo essere partiti una prima volta - tornarono indietro, e infine ripartirono; quanto ad Onorato, la descrizione dello sparatore offerta da Marchiano non corrisponde alla sue fattezze, è smentita dai testi la circostanza del suo presunto intento omicidiario nei confronti degli altri occupanti dell'Opel, e sì che a suo dire sarebbe stato intenerito dal loro sguardo; i colpi contro Lima furono esplosi entrambi da ca. 60 cm.);

II - violazione artt. 438 - 432 CPP.

3° gruppo (ricorrenti condannati per il solo reato associativo in continuazione)

(3) **TROJA** (già condannato dal Tribunale di Palermo con sentenza 27.7.95, irrevocabile il 4.12.97, per fatti sino al maggio '93, latitante, è stato arrestato il 15.9.98, indicato da Onorato e Ferrante consigliere di S. Lorenzo, ha mantenuto tale incarico secondo Brusca quantomeno sino all'estate '96, onde va condannato per il periodo tra maggio '93 e 11.4.94, data del decreto che dispone il giudizio per questo processo, pg. 181 s.):

- **violazione art. 416 bis CP e artt. 649/1 e 2 - 529 CPP**, perché la sentenza, che non dichiara n.d.p., non dimostra, a fronte dell'eccezione, il contributo effettivo ed attuale dell'associato all'esistenza ed al rafforzamento dell'associazione nel suo complesso, in epoca successiva a maggio 93.

(6) **ROTOLO** (uomo d'onore della famiglia Pagliarelli, capeggiata da M. Motisi, secondo Buscetta, Calderone, Mutolo, Marchese, che lo dice sostituto di Pagliarelli, Onorato, Cancemi, Brusca, che lo dice sottocapo della famiglia Pagliarelli, avendo la sentenza è attuale la sua partecipano all'associazione anche durante la detenzione, e va confermata la continuazione con i fatti di cui a precedente condanna, con pena adotta - 174 s.):

1° - **violazione dell'art. 416 bis CP, 192 CPP - vizio di motivazione:** il principio che la permanenza s'interrompe per fatto volontario dell'agente o per motivi che rendano impossibile il protrarsi dello stato di danno o pericolo, è travisato in sentenza che a pg. 178 reca: l'appartenenza all'associazione Cosa Nostra ha carattere permanente, salva la prova contraria di una condotta dissociativa dei venir meno del vincolo sodale'. Invero, salvo

la sopravvenienza da nuovi elementi rispetto alla precedente condanna, solo da quel momento inizia di nuovo il reato permanente, autonomamente perseguibile. Ma di tanto non è traccia nel provvedimento impugnato. Né sono sufficienti in tal senso le affermazioni di principio dei collaboratori di giustizia, che continuano a definirlo uomo d'onore;

2° - **violazione art. 649 CPP - vizio di motivazione** (puntualizza l'inesistenza di fatti nuovi e l'incidenza di tanto ai fini del divieto di nuovo giudizio);

3° - **violazione art. 62 bis CP - vizio di motivazione**, per il diniego di generiche e mancato confinamento dell'aumento nel minimo edittale (nuovo marginale - età avanzata assenza palese di gravità dei fatto - adeguamento in concreto della pena - mancata indicazione dei parametri);

4° - **violazione art. 438 ss CPP**, per non aver applicato la diminvente del rito abbreviato in appello (questione non proposta con l'appello).

Con **motivi nuovi**, si illustrano in particolare gli argomenti esposti con i primi due motivi, e si aggiunge che a carico di Rotolo era ritenuto il reato di cui al capo 1, art. 416 fino al 29.9.82 e al capo 10, quello di cui all'art. 416 bis dal 29.9.82 in poi.

(12) **PALAZZOLO** (Marchese lo indica quale sostituto di Di Maggio Procopio, de auditu in carcere nel 1985, Mutolo lo dice prossimo a Badalamenti, quando costui era capo mandamento di Cinisi, e si alleò a Di Maggio che, divenuto capo - mandamento dopo l'allontanamento di Badalamenti, lo fece suo sostituto, Calderone lo dice presentato da Badalamenti quale uomo d'onore e di tanto ha sentito parlare Cancemi, Onorato dice che gli è stato presentato in carcere quale uomo d'onore da Pino Galatolo. Poiché Marchese fa riferimento al maggio '85, Palazzolo deve essere ritenuto responsabile di art. 416 bis CP, reato introdotto con L. 13.9.82 n. 646, per fatti successivi a tale data - pg. 180):

1° - **vizio di motivazione**, perché la sentenza non verifica le censure mosse alla sentenza di 1° grado che, escludendo che Di Maggio, sostenuto capo mandamento dei ricorrente, sia mai stato membro della commissione, a fortiori avrebbe dovuto escludere fosse capo - mandamento, vieppiù che quello di Cinisi risulta sciolto ed assorbito in quello di Partinico; nulla osserva sulla sostenuta genericità e sulla natura de relato delle dichiarazioni di Marchese, o circa la questione che Mutolo possa, come pure dice, averlo confuso con altri omonimi; nulla altresì sul fatto che Cancemi prima aveva detto di non conoscenti e poi, incalzato dalle domande, aveva dato risposto generiche; la sentenza è inoltre palesemente illogica perché, negando le generiche, si rifà alla presunta qualità di sostituto, negata espressamente da Calderone, Cancemi e Onorato, vieppiù che era sconosciuto a Buscetta e Contorno; e non risponde a quanto sostenuto con l'appello, che con sentenze 27.2.93 n. 847 e 7.1.94 n. 24, la Cassazione aveva annullato le ordinanze di custodia, perché gli elementi addotti non erano qualificabili indizi, non motiva neanche sul mendacio di Onorato, dimostrato con l'atto d'appello;

2° - **idem**, in punto di mancato rispetto dei principio 'ne bis in idem' data la produzione documentale dei 14.1.2000, ammessa dalla Corte (v. pag. 50 - 51) che concerne il passaggio in giudici di sentenza per fatti che includono quelli sino al 31.12.96;

(13) **BONO** (condannato il 3.7.91 dalla C. Ass. Appello, irrevocabile 24.6.92, in processo stralcio dei maxi - uno, quale capo famiglia della Bolognetta, mandamento di S Giuseppe Jato, e lui si applica il principio di Cass., sez. I, n. 4148, 30.9 - 21.11.96, per la quale non è necessario che ogni partecipe si renda protagonista di specifici fatti delittuosi, per ritenere cessata la sua appartenenza a C.N. è necessaria prova della sua dissociazione, estromissione o morte, Marchese lo ha definito capo - mandamento, ma più

sicuramente era rappresentante della famiglia fino al 22.7.93, come dicono Cancemi e Brusca ancorché scarcerato il 14.2.91, fosse andato a vivere ad Arsiè, in provincia di Belluno ove era arrestato nel '92 per l'omicidio Lima, va ritenuto responsabile in continuazione del delitto di cui all'art. 416 bis CP, per il periodo dal 29.9.82, di cui alla precedente sentenza di condanna, sino all'11.4.94; 176 - ss.):

- vizio di motivazione, per mancata congrua valutazione dell'inesistenza di elementi che dimostrino la sua partecipazione all'associazione', a stregua delle sue vicende personali, pure tenuto da conto nella sentenza (v. sopra);

- idem - violazione art 192 CPP, perché Bono è stato condannato con sentenza 3.7.91, irrevocabile il 24.6.92 per reato associativo: gli era stato contestato col capo 1 il reato ex art 416 CP sino al 29.9.82 (data in cui è entrato in vigore l'art. 416 bis CP) e con il capo 10 dal 29.9.82 in poi' (imputazione cd. 'aperta'); la sentenza passata in giudicato ha ritenuto assorbito il capo 1, nel capo 10; pertanto non può ritenersi l'art. 416 bis in questa sede, se non dal 3.7.91; ne segue anche che la sentenza non poteva far riferimento ad attività temporali anteriori alla data del 3.7.91 (Calderone, Buscetta, Mutolo, Marchese, Onorato, Brusca che, al contrario di quanto reca la sentenza, non ha fatto lo stesso riferimento temporale di Cancemi); resta il solo Cancemi, che fa riferimento al 22.7.93, che è il giorno precedente al suo personale arresto, come a dire, ma non si sa quale fosse la sua fonte, che sino a quella data gli risultava Bono capo - famiglia di Bolognetta, del mandamento di S. Giuseppe Jato (il cui capo Brusca, però dà un'indicazione diversa), mentre la Bolognetta la parte di Belmonte Mezzagna; e Cancemi ignorava che dal febbraio '91 Bono fosse andato a vivere in un paesino del Veneto; in ogni caso a prescindere da questi rilievi di fatto, non è stata svolta valutazione di attendibilità di Cancemi, che si era con l'appello sostenuto inattendibile, anche a stregua di emergenze in altri procedimenti;

- **mancanza assoluta di motivazione**, in relazione ai motivi subordinati d'appello, pure enunciati dalla sentenza (pg. 33), di eliminazione dell'aggravante di cui all'art 416/6°, esclusione dell'aumento ex art. 7 L. 575/69 (6 DL 192/91: aveva solo il divieto di risiedere in determinate regioni all'atto della cadenza della custodia cautelare); aumento sproporzionato al periodo per la continuazione, disposta assegnazione a casa di lavoro (misura già irrogata con sentenza 2.7.91), mancata concessione di generiche (passività, mancata nomina di sostituto), esclusione della condanna ai danni nei confronti della P.C., costituitasi per l'omicidio Lima.

(14) **PORCELLI** (Cancemi lo dice reggente di Partanna - Mondello, mandamento di S. Lorenzo, facente capo a Gambino, confermano Brusca e Ferrante, che lo dice tale dalla morte di Riccobono nel 1962; alla notizia della morte di Lima, secondo Mutolo, disse: 'misimu manu' e Gambino gli confermava la sua permanenza nell'organigramma mafioso, pertanto il subentro di Onorato nell'87 non ha significato la sua estromissione, di qui l'aumento per continuazione rispetto a condanna 6.5.89, con riduzione di pena - pg. 178):

1° - violazione dell'art. 416 bis CP, 192 CPP - vizio di motivazione;

2° - violazione art. 649 CPP - vizio di motivazione; 3° - violazione art. 62 bis CP - vizio di motivazione; 4° - violazione art. 438 sa CPP.

Questi motivi sono identici a quelli proposti per Rotolo (6), salvo specificità.

Con motivi nuovi, si ribadisce la mancanza di prova dell'ulteriore partecipazione del soggetto al sodalizio criminoso che giustificerebbe, secondo la sentenza, la mancata cessazione della permanenza, cui è connesso l'aumento di pena.

4° gruppo (i collaboranti)

(22) **CANCEMI** (all'imputato, come a Brusca non possono essere concesse generiche dato il suo preminente nell'associazione, quale sostituto di Calò, alla luce della strategia stragista di cui era uno degli artefici, mentre vi è riconoscimento positivo del suo comportamento del suo processuale sotto il diverso profilo dell'art. 8 L. 203/91; non può essere riconosciuta la riduzione di un terzo della pena, benché abbia richiesto il giudizio abbreviato, trattandosi di delitto punibile per l'ergastolo, l'art. 223 DL 51/98 fissava l'esperibilità del rito abbreviato prima del dibattimento di 1° grado anche per i delitti punibili con l'ergastolo, ma nel caso di giudizio era già iniziato al sopraggiungere della norma, è inapplicabile la normativa dell'art. 4 ter L. 5.6.2000, n. 144, che consente la richiesta di definizione con abbreviato anche nel giudizio d'appello, qualora sia stata riaperta l'istruzione dibattimentale, perché non entrata in vigore alla data della definizione del giudizio di 2° grado; trattasi infine di norme processuali tutte cui non si applica l'art. 2/3- CP, - 169 ss,):

I - violazione artt. 438 - 442 CPP, art 30 L 479/99, vizio di motivazione per mancata applicazione della diminuzione e dell'art. 2/3 CP (la questione non proposta con l'appello, deve ritenersi implicitamente devoluta, in quanto il giudice avrebbe dovuto rilevare la questione d'ufficio per ius superveniens, posto che l'imputato, unico tra tutti, aveva formulato la richiesta, tempestivamente, in sede di udienza preliminare);

Il - violazione art. 62 bis CP - vizio di motivazione, perché la sentenza non tiene conto della condotta del reo susseguente al reato e della collaborazione da lui fornita anche in altri procedimenti (si menzionano quelli più rilevanti).

DIRITTO

§1 - QUESTIONI PRELIMINARE

1.1 - il motivo nuovo del ricorso Graviano, con cui si deduce la questione sollevata di nullità assoluta per **violazione artt. 525/2° CPP in relaz. art. 178 lett.a, 179, 511 CPP, in ipotesi estensibile, è manifestamente infondato**. Risulta dagli atti che, avutosi mutamento del collegio in 1° grado, è stata rinnovata la citazione degli imputati e perciò il giudizio. In punto di utilizzazione degli atti è stato applicato l'art 1 DL 553/96 (conv. L. 652/96). Inoltre S.U. 15/99, Iannasso, stabilisce che, se nessuna parte ripropone la richiesta di ammissione di prova, il giudice può disporre d'ufficio la lettura dell'acquisizione. E non risulta in primo grado richiesta alcuna innovazione specifica di atti.

1.2 - il motivo 3° dello stesso ricorso, con cui si deduce **violazione artt. 34, 36, 37 – 178/1 lett.a CPP**, è manifestamente infondato. Preliminarmente, difatti, si rileva che non è stata proposta istanza di ricusazione del giudice a latere in appello. Le cause di incompatibilità, ancorché sussistenti, non si trasformano a posteriori in cause di nullità ex art. 178 lett. a CPP, per la ragione che la norma concerne la capacità del giudice, e tale capacità è la qualità presupposta dall'ordinamento, per valutare la compatibilità, soggetta alla disciplina affatto diversa di cui agli artt. 34 e ss. CPP. Di qui la giurisprudenza costante in senso contrario al principio invocato, cui non si contrappone alcun nuovo argomento.

1.3 - Il motivo 4° dello stesso ricorso Graviano, con cui si deduce **violazione artt. 2/quarter di 82/2000, 438 e 442 CPP - eccezione di incostituzionalità delle norme di cui agli artt. 438 - 442 CPP**, e i motivi analoghi, 4° del ricorso Aglieri, 7° Cusimano, 3° Onorato, 2° Biondo, 4° Troia, 4° Porcelli, 1° Cancemi, sono **infondati**.

Cancemi è l'unico che risulta aver richiesto l'applicazione del rito abbreviato prima dell'appello, e la richiesta è stata respinta dal GUP perché non si poteva procedere con il rito speciale, in ipotesi di reato astrattamente punibile con l'ergastolo.

In corso del giudizio d'appello anche altri imputati, intervenuta la novella intorno alla disciplina del rito abbreviato, hanno chiesto l'applicazione della diminuzione di cui all'art. 442 CPP. Ma nessuna norma introdotta dalla Legge 479/99 autorizzava, come precisato nella sentenza impugnata, l'applicazione retroattiva della legge in secondo grado, e cioè che si procedesse con il rito abbreviato in quella sede. L'ammissibilità in secondo grado, in determinati casi (riapertura dell'istruttoria dibattimentale), è stata invece introdotta dalla disciplina transitoria, intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

La questione dell'applicabilità della diminuzione alla luce della novella, ancorché non si sia svolto il giudizio con il rito abbreviato, è stata già affrontata e risolta in questa sede (cfr. tra l'altro: sez. V, Battaglia ed a., 6.7.2000).

Va premesso che il rito abbreviato, che implica l'esclusione della fase dibattimentale, con sacrificio del diritto al contraddittorio nell'assunzione della prova, è stato introdotto per ragioni di economia (sollecita definizione del procedimento), fondate sulla possibilità di definire il processo sulla scorta delle acquisizioni d'indagine.

Nella previsione originaria del CPP la richiesta dell'imputato abbisognava del consenso del p.m. (art. 438/11), che tuttavia non vincolava il g.u.p.. Questi verificava la possibilità di definire il processo allo stato (art. 440/1: e con ciò si riaffermava il dovere del giudice di accertare la verità, anche oltre la prospettiva dialettica di parte). Se la richiesta era consentita ed accolta, era applicata la riduzione della pena di un terzo, o la sua sostituzione

con il massimo di quella detentiva per i delitti punibili con l'ergastolo (art. 442/2). Il beneficio era l'incentivo per la richiesta. Pertanto consenso e accoglimento fungevano da condizioni per l'adozione del rito, e per la concessione del beneficio.

Su quest'ultimo aspetto la Corte Costituzionale è intervenuta con sentenze 81/91 e 23/92, stabilendo l'illegittimità della normativa di cui agli artt. 438 - 442, nonché 439 e 440 (oggi abrogati, nella parte in cui non prevede che nonostante il processo si sia svolto con il rito ordinario se, all'esito del dibattimento, il giudice ritenga ingiustificato il dissenso o il diniego, all'imputato deve essere riconosciuta la diminuzione. In tal modo si è introdotta nel sistema la verifica successiva, da parte del giudice del dibattimento, della definibilità del processo allo stato degli atti al momento della manifestazione di dissenso (prospettiva di acquisizione di prove ingiustificata dal p.m.) o della decisione di diniego (non necessità di nuove assunzioni ai fini dell'accertamento della verità).

Per contro la stessa Corte Costituzionale 176/91 ha escluso la possibilità di adozione del rito abbreviato per i delitti punibili con l'ergastolo, per eccesso della delega.

Il regime innovato dalle decisioni del giudice delle leggi, è rimasto immutato per circa otto anni, senza rispondere in termini statistici alle aspettative di economia.

Pertanto, con la riforma del giudice manocratico (L 479/99), il legislatore ha eliminato le due condizioni ostative originarie, e ripristinato la possibilità di adottare il rito in udienza preliminare, su richiesta dell'imputato, fino alla formulazione delle conclusioni, anche per i delitti punibili con l'ergastolo, stabilendo due correttivi a) il richiedente può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria, la cui necessità è valutata dal giudice, anche in quanto compatibile con le esigenze di economia del rito, riconosciuta in tal caso al p.m. la possibilità di chiedere la prova contraria; b) il giudice può assumere anche d'ufficio gli elementi che ritenga necessari ai fini della decisione.

In sostanza, dopo la novella, l'imputato può formulare richiesta non condizionata da consenso, quale che sia la pena prevista per il reato, e il processo si svolge necessariamente con il rito abbreviato, che importa l'utilizzazione degli atti del fascicolo del p.m. (art. 416/2), e l'applicazione della diminuzione - sostituzione di pena di cui all'art. 442/2 CPP.

Pertanto, sia nel regime originario, che in quello attuale, poiché la concessione del beneficio di cui all'art. 442/2 CPP, quale effetto sostanziale, è subordinata allo svolgimento del rito speciale, e perciò al vantaggio di speditezza che è lo scopo della sua istituzione, con sacrificio dell'assunzione della prova in contraddittorio, la richiesta dell'imputato ha evidente natura di atto processuale d'impulso, cui si applica la legge vigente al momento in cui è proposta. E la diminuzione di pena non trova la sua ratio nella funzione di adeguamento della retribuzione al fatto, ma al sacrificio di diritti nel processo.

Difatti, all'atto di entrata in vigore del codice, fu dettato con l'art. 247 disp. att. CPP 1988, un regime transitorio per l'adozione del rito per i soli processi pendenti, per i quali non fosse iniziato il dibattimento di primo grado. Per via di questa restrizione fu sollevata eccezione di incostituzionalità della norma in riferimento all'art. 3 Cost. Essa fu dichiarata

manifestamente infondata con sentenza n.277/90 della Corte Costituzionale, esattamente per l'impossibilità, in altri casi, di correlare alla richiesta il vantaggio di speditezza e cioè lo scopo processuale per il quale il rito era stato inserito nel sistema.

Ne segue anche che la richiesta non ha mutato la sua natura di atto processuale nel regime intermedio conseguente alle pronunce dei giudice costituzionale, perché il beneficio è, per esse, bensì connesso ad una valutazione successiva, che ha per unico obiettivo l'effetto sostanziale di cui all'art. 442 CPP, ma tale momento in cui la richiesta avrebbe potuto conseguire l'effetto stata posta ingiustificata condizione ostativa al suo accoglimento.

Finalmente, superate, con la novella dei '99, le ragioni che avevano imposta il regime intermedio, e ripristinata la correlazione tra l'effettivo svolgimento dei rito abbreviato e la diminuzione, l'art. 4 ter L. 144/2000, di conversione dei DL 82/2000, ha dettato disposizioni transitorie che tra l'altro autorizzano la proposizione della richiesta nei processi già in corso al momento della sua entrata in vigore, per reati puniti con la pena dell'ergastolo, anche in appello, prima della chiusura dell'istruzione eventualmente disposta ex art. 603 CPP. Ma, nel caso, il giudice d'appello non avrebbe potuto svolgere il processo con rito abbreviato, pur disponendo la riapertura dell'istruttoria, non essendo entrata in vigore la disciplina transitoria.

E la richiesta non può essere riproposta in cassazione, essa sopravvenuta, quale che sia il reato per cui si procede. Difatti, nessun vantaggio di economia processuale era ed è conseguibile alla luce della disciplina in atto vigente e nessun effetto sostanziale era ad è riconoscibile. Né tanto implica menomazione di eguaglianza (v. sopra C. Cost. 277/90), né la concessione del beneficio ha a che fare con la funzione di adeguamento retributivo ed emenda della pena edittale in sé, avendo solo funzione premiale.

E', pertanto, manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della disciplina innovativa degli artt. 438 e ss. CPP, introdotta con L 479/99 e norme connesse, in rapporto agli artt. 3 – 25/2 - 27 Costituzione, in quanto non prevede la possibilità di applicare la diminuzione anche nei casi in cui il processo non si sia svolto con il rito abbreviato in grado di appello, non essendo in quella sede ancora entrate in vigore le norme transitorie di natura processuale di cui alla L. 144/2000 che, sopravvenute, lo consentono in caso di riapertura dell'istruttoria disposta ex art 603 CPP.

§2 - CONCORSO NELL'OMICIDIO RICOSTRUZIONE DI GENERE

A livello generico, la ricostruzione offerta in sentenza, e perciò il sillogismo di sussistenza del fatto, cui si applicano gli artt. 110 - 575 - 577 n.3 CP, è inconfutato e corretto.

Le modalità dell'omicidio sono dimostrate proprie di un crimine premeditato, organizzato ed attuato in concorso materiale tra più persone (in pochi minuti, due persone travisate, a bordo di una moto rubata circa un anno e mezzo prima, coevamente ad altra di cui adotta la targa, affiancano in una strada di Palermo la vettura su cui, estemporaneamente, viaggia con un uomo politico; sparano, costringendo la vettura a fermarsi, l'uomo fugge, ed è inseguito, raggiunto ed ucciso da uno dei due, i due si danno subito alla fuga e cambiano veicolo in una via poco distante), commesso in territorio di mafia (mandamento di S. Lorenzo - Partanna della Provincia di 'Cosa Nostra' di Palermo).

Tale evidenza, poiché alla vittima non risultavano collegati in alcuna misura fatti tali da implicarne l'uccisione, secondo metri del comportamento umano diversi da quelli connessi alla sua carriera politica ed alle sue relazioni nel territorio, consente l'induzione univoca che il delitto sia frutto del concorso di più persone, per ragioni di mafia. Numerosi membri di 'Cosa Nostra, difatti, hanno detto nel processo che l'on. Lima, figlio d'uomo d'onore, aveva coltivato legami, per scambio di favori con uomini d'onore, quale esponente rappresentativo del partito di maggioranza in Sicilia, già all'epoca in cui era sindaco di Palermo, e sino alla sua morte, quando era parlamentare europeo. E tali rapporti non risultano contraddetti (sul punto, le isolate affermazioni di segno opposto del ricorso Riina risultano apodittiche, o ancorate ad ipotesi alternative sempre di mafia, e perciò inidonee a porre in discussione la ricostruzione offerta).

In questa misura, poiché la mafia ha per metodo ed obiettivo il controllo del territorio, è correttamente individuata la causale di genere, e cioè la sua ragione d'interesse all'omicidio di una persona che, nello stesso territorio, ha le proprie radici di potere politico.

Di più, lo stesso livello di rilievo raggiunto dalla vittima nella vita politica nazionale, ed il momento in cui si verifica il delitto (dopo provvedimenti antimafia dello Stato, e la recente pronuncia della sentenza sul maxi - uno, e prima di altri delitti consecutivi di analogo e, se possibile, maggiore gravità coronati alle vicende della mafia siciliana: le stragi di via Capaci e via D'Amelio, l'uccisione nell'autunno dello stesso anno di I. Salvo, persona notoriamente legata a Lima, che era in relazione, anch'essa non contraddetta, con la mafia), confortano anche l'induzione del giudice di merito che il fatto si rapporti, ben oltre la dimensione locale al più alto livello dell'organizzazione mafiosa operante sul territorio, l'unico in grado di adottare una decisione proporzionata alle reazioni che essa si sarebbe dovuta attendere dallo Stato, a fronte della gravità della sua offensiva.

Senonché, in assenza di risultati delle indagini circa gli esecutori del delitto, e perciò della possibilità di risalire ai mandanti secondo l'ordinaria prassi d'induzione, l'accusa ha prospettato la ipotesi di concorso morale, attraverso la categorizzazione del livello decisionale di Cosa Nostra alla luce di precedenti esperienze, assunte perciò a paradigma di un quadro metastorico, cioè immutabile, che la motivazione accoglie acriticamente. Ed è la stessa sentenza a dimostrarlo, proseguendo nella ricostruzione.

Da essa Cosa Nostra risulta un'organizzazione criminale, al cui interno si sono svolte lotte di potere, attraverso omicidi oltreché di avversari esterni, di suoi stessi membri, giustificati con ragioni di 'mafia' da chi li aveva ordinati ed eseguiti (v. i riferimenti di

Buscetta e di altri che, per questo motivo, avevano preso le distanze dal gruppo sanguinato, che era prevalso sul finire degli anni '70), sino allo sconvolgimento da parte dei 'corleonesi' degli equilibri preesistenti, già convenzionalmente disciplinati.

La sentenza rammenta ancora che lo Stato, avvertito di tanto, ha avuto una reazione decisa, ed omogenea sul piano legislativo e giudiziario, che diventerà ferma e decisa anche su quello di polizia, a fronte della risposta di Cosa Nostra con consecutivi fatti gravissimi, a partite dall'omicidio Lima e connessi ad una gestione ormai autocratica. Ed è notorio che il novero dei collaboratori di giustizia, a seguito di numerosi e rilevanti arresti, si è allargato a dismisura proprio tra i vincitori delle cd. guerre di mafia, che pochi tra i perdenti, primi a scegliere la stessa strada (i dichiaranti dei cd. maxi - uno, appunto), avevano abbandonato e denunciato per convinzioni personali. A questo punto la ricostruzione delle vicende interne spetta a coloro stessi che sono tra i presunti autori dei delitti.

Ma tanto implica un rilevante carico di lettura del reale tenore e di verifica di attendibilità delle loro dichiarazioni, quando siano offerte alla fine delle indagini o a processo in corso, sopravvenendo a colmare vuoti evidenti. Viceversa la motivazione si sottrae al compito, nonostante la denuncia ripetuta degli appellanti, oggi ricorrenti.

Il problema è tanto evidente, che il legislatore, sollecitato a provvedere circa la disciplina esterna della collaborazione, oltretutto intorno alle regole del processo intorno alle dichiarazioni (ma questa tematica non entra in giuoco in questo), lo ha risolto con la L. 45/2001 che, a fini extraprocessuali (riconoscimento dei benefici), limita il periodo di tempo nel quale i promessi collaboratori di giustizia devono riferire tutto quanto sanno.

Beninteso la tematica del processo va tenuta distinta, e non sono ammissibili censure apodittiche correlate allo status dei dichiaranti. Ma appunto perciò l'analisi ai sensi dell'art. 192/3 CPP non può far leva su alcunché di esterno al processo.

In questa luce, i ricorsi degli imputati di concorso, sia morale che materiale, propongono censure per violazione di legge penale (art. 110 CP - art. 606/1 lett. d e CPP), processuale (art. 192 - 606/1 lett. c CPP), di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva (art. 606/1 lett. d ed e CPP) in punto di responsabilità.

E risultano fondati, tranne quello di Riina e Ganci. La motivazione di attendibilità dei due dichiaranti Cancemi e Brusca, nei loro confronti per quanto interessa, risulta corretta, a fronte di una contestazione ancorata ad un apodittico rifiuto di credibilità, per il loro status di collaboranti. Difatti essi non risultano vincolati al presupposto metastorico di cui si è detto, anzi lo smentiscono attraverso precise indicazioni concordanti.

E' la motivazione, che da un certo momento in poi, ai fini della dimostrazione indiretta di concorso dei membri virtuali della cd. Commissione (v. in particolare i punti 2.2 e 2.3), ne supera le implicazioni, travisando manifestamente il tenore rappresentato delle loro dichiarazioni.

In sintesi la sentenza ha correttamente formulato, nel aspetto del metodo induttivo il sillogismo primario di sussistenza del fatto omicidiario, e quello secondario di condanna di taluni imputati ricorrenti (come si puntualizzerà), viceversa risulta manchevole e contraddittoria nella formulazione di quello circa tutti gli altri imputati a titolo di concorso.

2.1 - Premessa maggiore del sillogismo di condanna dei concorrenti

Giova preliminarmente riflettere sul metodo imposto dalla legge.

Nella formulazione del giudizio di condanna di persona imputata quale autore di un

reato, la premessa maggiore è lo stesso risultato del sillogismo primario di sussistenza del fatto. Premessa minore è la prova che quella persona sia l'autore della condotta tipica, per sé già ritenuta in nesso di causalità materiale con l'evento. Pertanto la dimostrazione che la condotta tipica, indefettibile, è rettamente attribuita a talun imputato deve sempre conseguirsi, come ribadito dall'art. 192 CPP, con il metodo induttivo a mezzo di prove dirette o indirette, alla luce del sillogismo primario o di genere.

Il sillogismo di condanna del concorrente, svolto con lo stesso metodo, tiene conto della qualificazione del fatto, nella specie ai sensi degli artt. 110 - 575 CP, onde bisogna dimostrare che taluno con un'azione od omissione, costituente condotta atipica, in quanto non descritta dall'art. 575, ma rapportabile all'art. 110, ha influito su quella tipica e indefettibile, a livello di contributo materiale all'azione o morale nella determinazione dell'agente, e perciò anche all'evento, che ha in tal modo contribuito a cagionare.

Sul punto non sono possibili equivoci, per cui l'affermazione di principio nei ricorsi, e nella stessa sentenza, è di scuola. E la verifica della giurisprudenza risulta defaticante.

In motivazione difatti si afferma correttamente: "...bisognerà accertare il contributo effettivo prestato da ciascuno nella deliberazione o esecuzione del reato" (pg. 90).

Senonché i ricorsi degli imputati condannati per concorso materiale deducono il vizio di metodo, perché la sentenza trascura che il sillogismo di genere è la premessa assiomatica per la formulazione del sillogismo relativo intorno alla condotta tipica e perciò a quelle di concorso. In particolare sostengono la difformità delle dichiarazioni poste a base della condanna, dalle modalità del fatto (generica del reato), vieppiù che erroneamente la sentenza considera tali modalità riscontri di attendibilità estrinseca, mentre sono il metro di valutazione dell'attendibilità intrinseca (v. r. i ricorsi e oltre sub §4).

Invece le censure proposte dai ricorrenti condannati per concorso morale, tutti ritenuti membri della Commissione Provinciale di Palermo (cd. Cupola) di Cosa Nostra, concernono la stessa inosservanza della norma dell'art. 110 CP (la premessa assiomatica del sillogismo di condanna), oltre a violazioni di metodo. Questa censura risulta pertanto preliminare, e risulta fondata, alla luce di quanto qui di seguito si rileva.

Difatti la sentenza, dopo la formulazione di principio, affermata sul piano storico la vigenza della 'regola' di Cosa Nostra, che la Commissione, di cui facevano parte coloro che erano all'epoca capi - mandamento decideva dei cd. 'delitti eccellenti', conclude che sia l'approvazione postuma che anche il tacito consenso realizzano quelle ipotesi concorsuali di cui all'art. 110 CP, onde in tutti i casi si è chiamati a cadere di reati realizzati in esecuzione del disegno criminoso della Commissione», di cui tutti i capi - mandamento erano espressioni, (pg. 101). E, passando all'esame di ciascuna posizione, ritiene responsabili tutti coloro che dimostra rivestiti di tale qualità, e non risultano aver manifestato dissenso alla deliberazione della Commissione, o aver manifestato consenso postumo.

Orbene il corollario rimette in discussione la stessa affermazione di principio.

Se con esso non si vuole escludere che la manifestazione di parere da parte di ciascun membro della Commissione debba precedere comunque il momento di formazione della deliberazione di questo organo di cui si assume far parte, deliberazione che è l'impulso dato all'autore della condotta tipica, il problema perviene esclusivamente alla prova di concorso e non alla regola dell'art. 110 CP, per se stessa. E la questione si limita alla verifica, caso per caso, se sia stata fornita la dimostrazione che ciascuno degli imputati sia

stato informato della deliberazione da assumere, ed abbia fatto pervenire alla Commissione il suo parere in tempo utile per contribuire alla sua decisione.

Se, viceversa, con il corollario si attribuisce rilevanza causale anche ad un parere individuale sopravvenuto alla decisione impulsiva della Commissione, all'evidenza il principio affermato a pg. 90, risulta del tutto tradito.

La verifica dello sviluppo motivazionale della sentenza dimostra realmente alterata sia la premessa del sillogismo, e cioè inosservato il dettato dell'art. 110 CP, che il metodo induttiva circa la premessa minore (art. 192 CPP).

2.2 - Valore probatorio della regole di Cosa Nostra

Secondo la ricostruzione, Cosa Nostra è la denominazione che risulta, da dichiarazioni dei collaboranti nel maxi - uno, essere propria dell'organizzazione di mafia in Sicilia, di cui fa parte il mandamento di S. Lorenzo - Partanna, ove è avvenuto l'omicidio.

Si è difatti accertato che, l'affiliato con patto sacrale di mafia del territorio di Palermo (ma non solo), uomo d'onore, fa parte di una famiglia che, insieme ad altre o da sola, costituisce un mandamento, e tutti i mandamenti insieme costituiscono 'Cosa Nostra'.

Buscetta ed altri hanno significato che le decisioni interessante l'intera organizzazione, per la loro rilevanza o per gli effetti che ne sarebbero potuti scaturire in relazione alla vita stessa dell'associazione, e pertanto quelle dei cd. 'delitti eccellenti', sino ad un certo momento erano state assunte da un organo ufficiale, la Commissione Provinciale di Palermo, di cui erano componenti tutti i capi di mandamento, che partecipavano, direttamente, o a mezzo sostituti, alle riunioni, o quantomeno esprimevano prima dell'esecuzione la loro opinione a riunione avvenuta del gruppo ristretto che le avesse già assunte.

Buscetta e gli collaboratori, che hanno consentito questa ricostruzione nel maxi - uno hanno riferito dei fatti accaduti sino alla fine degli anni '70 o al più tardi i primi degli '80, cioè quelli delle guerre di mafia, a seguito delle quali era prevalso all'interno di Cosa Nostra il mandamento di Corleone, facente capo a Riina e Provenzano. E in quel periodo si erano verificati dei contrasti in ordine alla deliberazione di omicidi rilevanti per l'intera organizzazione, alla quale non avevano contribuito tutti i capi - mandamento.

In questo limite storico, risulta incensurabile l'implicazione in sentenza che, per tali eccezioni, non può ritenersi all'epoca smentita la cd. regola della Commissione per i 'delitti eccellenti' e, dunque, d'indizio di concorso a carico dei suoi membri virtuali.

Circa quanto è accaduto dopo, ed al momento dell'omicidio Lima è ormai trascorso più di un decennio dai fatti di cui Buscetta ha avuto conoscenza diretta, la sentenza fa riferimento a dichiarazioni di altri membri di Cosa Nostra, persone prossime a Riina sino a quando in vincoli hanno deciso di collaborare.

Nel caso si tratta essenzialmente di Cancemi e Brusca. Da altri, citati, provengono solo riferimenti indiretti al fine della ricostruzione della decisione cui fa capo il delitto.

Secondo le asserzioni di Brusca in particolare, Riina, già all'inizio degli anni '80, aveva prefigurato di uccidere Lima, e prima ancora Falcone, che maggiormente si era impegnato nelle indagini intorno a Cosa Nostra. Brusca non dice che si trattasse di un suo proposto unitario e, peraltro, se la ragione significata da Riina di eliminare l'uomo politico era quella di liberarsi dei 'rami secchi', cioè di persone prossime alla mafia, ma ormai inutili ai suoi scopi, all'evidenza essa era ben diversa da quella che lo determinava all'uccisione del magistrato. Non dice neanche che Riina intendesse sottoporre l'uno o l'altro suo proposito.

ed insieme, all'esame della Commissione, per deliberarne l'esecuzione.

Invece spiega che Riina, nel corso dei decenni intanto trascorsi, aveva rinviato l'attuazione del proposto di far uccidere Lima, per sfruttarlo, stimolando da ultimo lui - Brusca, a comunicare ai Salvo le sue richieste di aggiungendo del maxi - processo, 'cosa che aveva fatto, affinché i Salvo, per parte loro, facessero pressioni su Lima, che a sua volta determinasse Andreotti, alla cui corrente politica era intanto passato, a provvedere tramite il giudice Carnevale, e cioè il presidente della I sez. penale di questa Corte, all'epoca unica incaricata dell'esame dei provvedimenti in materia di crimine organizzato.

Brusca conclude che, all'esito dei maxi - uno, in occasione dell'organizzazione dell'omicidio Salvo, a fine febbraio 1992, aveva appreso da Riina che era stata decisa l'esecuzione dell'omicidio Lima di cui avevano discusso anche Ganci, Cancemi e Biondino. Cancemi riferisce che la deliberazione era stata assunta giorni prima, ovvero circa 10 dopo la sentenza della Cassazione del 30.1.92, in altro luogo da quelle stesse persone.

Questa è la ricostruzione offerta in sentenza, per sentenza, per conoscenza diretta dei dichiaranti, intorno alla deliberazione dell'omicidio adottata da poche persone.

Sin qui è dato intendere che la sentenza perviene all'affermazione equivoca di cui si è detto, non per travisamento della regola sul concorso di persone nel reato, ma dei criteri di prova dei fatti individuali di concorso dei membri della Commissione.

Difatti il contributo alla decisione del delitto, dato dagli altri membri virtuali della Commissione, che non si dicono intervenuti in alcuna misura, è ipotizzato, men che ricostruito, per via del significato che la motivazione conferisce ad altri riferimenti dei due dichiaranti, intorno alle regole di Cosa Nostra ed alla sua strategia, che in effetti denuncia un travisamento della giurisprudenza di Questa Corte, di cui si passa subito all'esame.

La sentenza Abbate ed a. del 30.1.92, nel procedimento cd. maxi - uno, cui si particolare riferimento nella sentenza impugnata, ha riconosciuto che l'appartenenza alla Commissione di Palermo consente di riferire a chi ne fa parte (i capi dei mandamenti di mafia) le decisioni più importanti, perciò anche gli omicidi di particolare rilevanza - La decisione, in effetti, non si discosta da affermazioni di principio analoghe, avutesi all'epoca del terrorismo, in sede di verifica di condanne per concorso dei membri della Direzione strategica delle BR, in relazione a delitti commessi dai membri delle singole bande armate.

Insomma, per quanto si voglia dilatarne il senso, riconosce al fatto di appartenere alla Commissione esclusivamente la valenza di indizio a carico dei suoi membri.

A riprova, lo stesso giorno, la sentenza Altadonna ed a. della stessa sezione ha ribadito il principio, in rapporto al potere di veto della Commissione, ritenendo corretta la motivazione improntata al criterio induttivo della prova di concorso dei suoi membri, come segue (cfr.: CED, rv. 190655): 'riconosciuta l'esistenza di un organismo centrale di mafia, investito del potere di deliberare la commissione di singoli fatti criminosi, i suoi membri (è l'indizio di cui si tratta) sono, sino a prova contraria corresponsabili di tali fatti commessi da altri! associati, quando risulti che costoro, prima di agire, li avevano informati (secondo indizio), ed essi non avevano opposto alcun espresso divieto (terzo indizio)'.

In sintesi, per le due sentenze, l'attribuzione di responsabilità per concorso eventuale e morale ai membri della Commissione implica innanzitutto la prova dell'impulso decisionale dell'organo centrale. In tal caso, la corretta attribuzione di valenza di indizio grave (certo, inconfutato) e preciso (cioè di valenza univoca) al fatto di fame parte (secondo

quando accertato dai giudici di merito, all'epoca a stregua dei riferimenti di Buscetta ed altri collaboratori di giustizia) consente di completare il ragionamento probatorio, sul piano della responsabilità personale, con la verifica di concordanza di altri indizi.

Il principio è stato ripetuto numerose volte, per le più in sede cautelare, ad esempio da Cass. sez. V, n. 2831/93, P.M., Madonia ed a (CED 193554); sez. 1, n. 5672/94, Brusca a (CED 196530), idem, n. 2274/95, Farinella (con riferimento ai casi di soppressione dei familiari di collaboratori, CED 198144); idem, n. 6111/95, Bano ed a. (circa omicidi di magistrati, membri delle forze dell'ordine etc., CED 203873).

L'indirizzo è dunque pacifico, salvo sottolineatura degli elementi di conforto, a carico di talun indiziato (e v. retro le ulteriori contenute giurisprudenziali, citate in molti ricorsi).

L'affermazione (cui si fa riferimento nella sentenza impugnata, sottolineata dal P.G. in udienza), di Cass., sez. VI, n. 4070/98, Greco ed a, che l'appartenenza alla Commissione - ha natura di indizi di qualificato valore probatorio (CED, rv. 210209) pertanto non aggiunge alcunché, al di là delle apparenze. Tale affermazione era già soda reca ai fini dell'art. 273 CPP in decisione incidentale assunta nello stesso procedimento (sez. 1, n. 6107/96, P.M. in proc. Greco, CED 203750). E non può essere altrimenti, se per indizio' s'intende il fatto noto (l'appartenenza all'organo deliberante) da cui si deve trarre la prova di quello da accertare (il contributo offerto dai membri della Commissione al fatto tipico, quali mandanti del delitto commesso materialmente da altri). E, per essere adottato a fini di prova, tale fatto deve essere 'qualificato', cioè grave (inconfutato) e preciso (univoco), e trovare conforto nelle altre emergenze storiche, alla luce dell'art. 192/2 CPP, non essendo possibili altre attribuzioni di significato alla locuzione massimata (v. oltre).

Invero, con sentenza n. 3584 del 1994, Buscemi, la sez. I, annullando una decisione in materia cautelare del Tribunale di Caltanissetta, pur ammessa la regola dell'informazione dei membri della Commissione, aveva precisato che, nel caso del capo - mandamento detenuto, cui è attribuita tale qualità è necessario verificare a fini della ricorrenza dei gravi indizi (la qualificazione di 'gravità' è quella di cui art. 273 CPP, e cioè di rilevante probabilità di colpevolezza allo stato) in ordine a talun delitto (nella specie, la strage di Capaci), che si dice deciso dalla stessa Commissione, se egli ha avuto previa conoscenza degli argomenti intorno ai quali si sarebbe dovuto deliberare (CED rv. 199305).

Analogamente, sempre in sede cautelare, nello stesso procedimento Greco ed a., la stessa sez. I, con la sentenza n. 6172/96 (citata da talun ricorso) ha stabilito che l'efficienza causale (ed insomma la prova del contributo concorsuale) della qualità soggettiva di membro della Commissione presuppone la sostanziale ed attuale, e non la formale ed astratta partecipazione all'organismo di vertice (CED, rv. 203872).

In sintesi l'appartenenza alla Commissione è stato ritenuto indizio, a seconda dei casi certo (inconfutato) e preciso (inequivoco), di concorso morale in talun delitto eccellente.

Orbene, la motivazione dimostra l'appartenenza virtuale di ogni imputato alla Commissione, ma non dimostra affatto che si tratta di un indizio grave e preciso, cioè di valenza univoca, circa il fatto che ciascuno abbia perciò avuto modo di contribuire alla decisione dell'omicidio Lima, e travisa a tal fine gli elementi adottati per ritenerlo.

2.3 - Massime di esperienza

L'induzione di un fatto ignoto (quello da provare) a mezzo di un fatto noto, da Aristotele in poi, avviene attraverso la classificazione del fatto noto in una categoria che, nel

gergo giuridico, si chiama 'massima di esperienza' e costituisce la regola d'implicazione adottata per dare significato probatorio al fatto, e perciò costituisce la premessa assiomatica del sillogismo di prova. La categoria, pertanto, si assume inconfutabile.

Se a più fatti inconfutati in tal modo e ciascuno secondo la sua categoria, si attribuisce lo stesso incontrovertito significato, cioè la valenza (precisione, ex art. 192/2 CPP) e il significato unico coincide con il fatto da dimostrare (nel caso il contributo concorsuale dei membri della Commissione), il sillogismo di condanna è perfetto ed incensurabile.

Difatti al giudice di diritto non compete la ricostruzione di fatto, ma solo la verifica di correttezza di quella che, svolta dal giudice di merito, è la premessa minore del sillogismo di responsabilità. Pertanto egli non può stabilire la massima di esperienza cui debba attenersi il giudice di merito per classificare un fatto, ma solo riconoscere quella da lui offerta, verificando (cd. criterio esterno) se il ripetersi costante di fatti o comportamenti consenta la corretta identificazione di un genere che può essere considerato modello d'indizio. Infine il giudice di diritto controlla (criterio cd. interno) se dalla regola d'implicazione correlata al genere sia tratta corretta inferenza, ovvero se il fatto oggetto di giudizio sia dimostrato quale manifestazione fenomenica del genere.

L'indicazione della regola d'implicazione può essere implicita quando si tratti di leggi della fisica o di comportamenti umani immutabili, quali quelli dettati dall'istinto. In tal caso essa è una di quelle su cui si fonda ogni giudizio, e non esige dimostrazione, perché si può rapportare ad un fatto accaduto in qualsiasi momento. Tutte le altre regole d'implicazione necessitano di dimostrazione secondo il metro di ripetitività sperimentata dei fenomeni, e dunque del riconoscimento da parte del giudice di diritto, che confermi la categoria. Difatti, per definizione, possono essere superate con prova contraria.

Se non sono superate, è anche possibile che la massima sia riconosciuta tante volte da divenire un lemma, cioè la mera premessa nominale di un'argomentazione. In questa luce la sentenza assume regole di Cosa Nostra quale primo lemma.

Senonché quale che sia la lettera delle sue sentenze massimali cui si fa riferimento, comunque si è visto inequivocamente, il giudice di diritto non ha mai stabilito, in nessuna di esse, ed in qualsiasi altra, che si sia anche incidentalmente occupata dell'argomento, che esiste una regola inconfutabile di Cosa Nostra, da cui l'assioma che i 'delitti eccellenti' di mafia sono decisi esclusivamente e in ogni tempo dalla Commissione.

Ha semplicemente riconosciuto che tale 'regola' è stata dimostrata applicata nell'associazione in una determinata epoca, in rapporto ai delitti cd. eccellenti, che cioè interessavano l'intera organizzazione, a stregua della motivazione offerta nei provvedimenti sottoposti al suo esame. Ed ha riconosciuto altresì corretta l'inferenza di responsabilità circa quel delitto, deliberato dalla Commissione, a carico di chi ne facesse parte.

Né poteva stabilire diversamente perché il criterio d'inferenza è storico, e come tale deve essere confermato, essendo ogni fenomeno della specie legato ad evenienza estemporanea, ed alla temperie determinata dallo svolgersi degli avvenimenti e dalla conseguente evoluzione delle esigenze, cui si ritiene che un determinato comportamento, individuale o collettivo che sia, debba rispondere. Come tali, esigono ogni volta il riconoscimento del giudice di diritto, d'onde il precedente riconoscimento forma un mero precedente a memoria che, come tale, implica la verifica della possibilità di ripetere lo stesso ragionamento, a fronte di condizioni storiche o di contesto, dimostrate analoghe.

Orbene, come insegna Santi Romano, al pari dello Stato qualsiasi organizzazione umana adatta le sue regole e la loro applicazione allo svolgersi degli avvenimenti, in ragione delle esigenze che le si prospettano nel tempo. Ed è impensabile che Cosa Nostra non faccia la stessa cosa, salvo ritenere una sua inconfutabile diversità, tradendo nel contempo proprio le massime di esperienza del comportamento umano, quelle del primo genere, che non esigono dimostrazione, e su cui si fonda qualsiasi giudizio di

Per queste ragioni, e per null'altro che queste, al termine 'regola' nel caso non si può attribuire la valenza data in sentenza. Questa peraltro, non dice che esistesse uno statuto di Cosa Nostra. Né dimostra che l'attribuzione alla Commissione di determinate decisioni fosse più che una prassi, legata all'equilibrio di forze in certi periodi esistente tra i suoi membri virtuali (è il senso delle eccezioni). Di qui è in effetti arbitraria anche la distinzione tra vigenza della 'regola' (esiste finché non è formalmente mutata; ma quando è stata formalmente introdotta?) ed applicazione (rispetto in concreto).

In sintesi, ricostruendo gli accadimenti interni di Cosa Nostra, il ricorso ad una categoria assiomatica, per stabilire la valenza di una prassi decisionale, meramente attestata per determinati momenti storici di Cosa Nostra, risulta assolutamente gratuito.

Se, dunque, talun collaboratore di giustizia, già affiliato all'associazione, sia Buscetta o altri, ha sostenuto la 'regola della Commissione' applicata in una determinata situazione (e senza le dichiarazioni di chi era interno, sarebbe stato ben difficile stabilirlo all'esterno), fuori della dimostrazione che la situazione in esame è ad essa simile, e che nessun avvenimento ha creato diverse esigenze organizzative del momento decisionale di Cosa Nostra, e impossibile esser certi del suo rispetto in un diverso momento storico.

La dimostrazione che tanto sia avvenuto al momento dell'omicidio Lima non risulta fornita, ed è anzi smentita dalla stessa ricostruzione oltre offerta. Al momento vi è in Cosa Nostra un gruppo egemone e sanguinario (è questa, si rammenti, la ragione per cui lo stesso Buscetta aveva deciso di collaborare), molti capi - mandamento sono detenuti o latitanti (è questo l'effetto delle norme introdotte in particolare nell'anno che precede il delitto e del maxi - uno, come si è ricostruito), e la prassi è mutata (in materia di 'delitti eccellenti' i collaboranti parlano di decisioni 'per l'esecuzione' di gruppi ristretti).

Ciò è tanto vero che la motivazione poi ritiene l'applicazione della regola mediata da una serie di accorgimenti, che però non dimostra assunti in concreto.

Difatti le acquisizioni dimostrano che gli altri imputati, quali capi mandamento o sostituti, non erano presenti né avevano fatto prevenire pareri nel momento in cui è stato deciso l'omicidio Lima, onde non vi è prova che siano stati avvertiti della decisione da assumere (sent. Buscemi, cit.)

Né è possibile surrogare a questa carenza, ferma l'asserzione di 'vigenza' della regola, significata con eccezioni, da Buscetta sino alla fine degli anni '70, ritenendo la sua 'applicazione' assicurata all'inizio degli anni '90 dall'affermazione generica degli attuali dichiaranti che comunque Riina garantiva preavvisi ai capi - mandamento detenuti, attraverso possibili, e altrimenti sperimentate vie di comunicazione (colloqui, avvocati e bigliettini).

Si tratta di un'elusione dell'onere probatorio, a mezzo di illazioni che non giovano alla conoscenza del fatto ed alla stessa intelligibilità della vicenda storica di Cosa Nostra.

Insomma stando alla ricostruzione offerta, Brusca e Cancemi non dicono affatto che Riina abbia preavvertito gli altri capi - mandamento dell'assunzione della decisione dell'omicidio Lima, che sostengono adottata dallo stesso Riina con l'assenso di poche altre

persone. Quali sostituiti, il primo anzi si esonera apoditticamente dal dovere di avvertire suo padre, asserendo che gli aveva lasciato una delega in bianco per lo stesso Riina, ed il secondo non dice di aver avvisato, in qualsiasi modo Calò. Né, tantomeno, sanno di colloqui aventi ad oggetto la decisione, di bigliettini trasmessi all'uopo tramite guardie corrotte o di avvocati a nessun imputato, né altri ne dà conto in qualsiasi misura.

Secondo la ricostruzione, non offrono dunque, quali che siano le concessive adottate per significare ancora attuale il rispetto della regola risalente ai tempi di cui ha parlato Buscetta, a differenza di quanto dedotto in sentenza, resistenza di alcun indizio convergente a carico di nessuna delle persone imputate per il fatto di rivestire una determinata carica nell'associazione, nel periodo intercorrente tra la sentenza di questa Corte dei 30 gennaio 92 e l'omicidio del 12 marzo successivo.

Né è di alcun peso il riferimento ad altre riunioni, cd. allargate, quali quella dell'autunno precedente, posto che già non concernono 'delitti eccellenti', ma accordi intorno ad interessi consueti, che s'inquadrano nell'ordinario dell'associazione di mafia, e comunque non offrono riscontri per quanto interessa: la comunicazione preventiva agli assenti della decisione da assumere.

Finalmente le riunioni dopo l'arresto di Riina, che hanno ad oggetto il proseguimento della 'strategia' dei delitti eccellenti (e di lì a poco saranno perpetrate stragi a Firenze, Roma e Milano), non danno alcun conto del rispetto della regola, da cui si induce, anzi.

Il giudice d'appello elude o travisa le implicazioni di questa sua ricostruzione e, pervicace nell'assioma, trova infine fondamento per la condanna nella differenza tra le 'regole' di Cosa Nostra e quelle dello Stato. E dimentica la sua stessa premessa di diritto.

Se è vero che le regole ricostruite di Cosa Nostra, circa la formazione delle delibera; doni collegiali, non corrispondono a quelle dello Stato, tanto non autorizza a ritenere la responsabilità degli'imputati in forza della ritenuta vigenza delle prime, salvo dimostrare che esse, in fatto applicate, abbiano consentito il contributo causale di ciascuno all'omicidio. Ed insomma la sentenza finisce in un circolo vizioso di prova, che la porta a tradire palesemente la sua affermazione di principio in ordine alla regola dell'art. 110 CP.

Difatti l'unica regola da applicare in sentenza è sempre e solo questa, nel rispetto dei criteri imposti dall'art. 192 CPP. Può anche darsi che gli affiliati a Cosa Nostra, nella loro logica, ritengano anche gli assenti non avvertiti, solo per l'incarico da loro rivestito in Commissione, responsabili della decisione di uccidere Lima. Ma, sicuramente, tal cosa è irrilevante ai fini di una condanna per omicidio, da pronunciarsi in nome del popolo italiano.

2.4 - Causale del delitto e strategia di Cosa Nostra

Se l'attribuzione di valenza alla consecuzione degli avvenimenti, in cui il delitto s'inquadra, sulla scorta di un criterio di azione - reazione, Stato - mafia, prima che insuperata dai ricorsi, è incensurabile, talune implicazioni trattene sono pure illazioni.

Come sostenuto nei ricorsi, non è fornito riscontro di nessun genere al fatto che la catena che, da Brusca tramite i Salvo e Lima, avrebbe dovuto portare ad Andreotti i messaggi di Riina circa il maxi - uno, sia reale ed integra, vieppiù che la sentenza rammenta che nel contempo Brusca (cfr. Siino) minacciava di uccidere Lima, e soprattutto che la consecuzione degli avvenimenti contraddice le sostenute aspettative di Riina.

Era stato difatti il governo di Andreotti, ministro della giustizia Martelli, ad emanare i provvedimenti antimafia menzionati in sentenza, prima della decisione sul maxi - uno.

E' anche fondata la censura che l'apprezzamento di dichiarazioni de relato, circa affermazioni anch'esse de relato, intorno ai rapporti dello stesso Andreotti con Carnevale, in assenza di conferme, men che delle verifiche di cui all'art. 195 CPP, in questo procedimento, lascia il tempo che trova. Di più, sia nei confronti di Andreotti che di Carnevale, sono state intanto pronunciate sentenze a Palermo di segno contrario, ancorché provvisorie (che si dicono prodotte). Non risulta che il giudice di questo processo ne abbia preso alcuna considerazione, per poterne disattendere le implicazioni.

Tali illazioni risultano però superflue ai fini della dimostrazione delle ragioni, ovvero dei movente, o causale specifica, che deve essere accertato come fatto (v. oltre quanto la sentenza ha ricostruito, circa il movente di Riina, come riferito da Brusca).

Va difatti precisato che mentre la causale generica (cfr. sub 2), che segna l'orientamento delle indagini per la ricerca degli autori secondo una tipologia individuata a misura di un interesse economico alla commissione del delitto obiettivamente consumato, ed è denunciata dalla stessa personalità dell'offeso, e da tempo, luogo e modalità della condotta, il movente invece costituisce la causale specifica, e cioè l'interesse personali legato ad un fatto, che è la ragione storica della determinazione della persona cui si attribuisce il delitto. Solo quest'ultima, a differenza della prima, costituisce indizio (cfr.: P.M., Madonia ed a., CED 193554, cit. sub 2.2, che, riconoscendo valore d'indizio al fatto di appartenere alla Commissione, sottolinea in particolare la necessità della verifica della causale di ciascun membro della Commissione in ordine a talun omicidio di mafia),

Insomma, solo in quanto accertate, e non meramente supposto per genere, il movente può servire ad induzioni di prova a carico di ciascun imputato di concorso nella deliberazione dei delitto in nome di Cosa Nostra, tra fine gennaio e inizi marzo '92.

Rileggendo la ricostruzione offerta, Brusca attribuisce il proposito di eliminare i 'rami secchi', quali inutili, ed i magistrati più impegnati contro la mafia, a Riina e solo a Rina da tempo. La sentenza dimostra incensurabilmente che l'omicidio Lima segna l'avvento di una nuova 'linea strategica' della mafia. E la nuova linea strategica appare al giudice di merito tale da mettere in giuoco la stessa vita dell'associazione e perciò gl'interessi di tutti i consociati (le censure sul punto sono infondate: conveniente o non che fosse la scelta strategica, sono stati consecutivamente commessi crimini di elevatissima gravità, e che alla mafia ne siano pervenuti più danni che vantaggi, per via della reazione dello Stato, è frutto del senno di poi).

Senonché la motivazione dimostra la nuova strategia quale una svolta gradita all'interno di Cosa Nostra (v. Brusca, Mutolo e Marchese, circa le affermazioni di uomini d'onore detenuti, dopo l'omicidio Lima), e non come il portato consequenziale di una decisione collegiale cui avessero preso parte. A rinforzo, peraltro, aggiunge che tutti i capi di mandamento erano di chiara esercitazione corleonese. Difatti Brusca e Cancemi dicono nessuno in grado di contraddire Riina, e coloro che avrebbero potuto farlo, perché in astratto suoi pari in Commissione, gli dovevano la carica o il suo mantenimento.

Proseguendo, si apprende che orfani di Riina ai primi del'93, i capi residui in circolazione riprenderanno incerti le fila di quella strategia. Ma non si dice che gli altri ne fossero preavvertiti, al fine di esprimere pareri (anzi. assente chi l'aveva ideata, stranamente la sentenza non rileva che non compare in sua vece, neanche per interposta persona, l'altro capo dei mandamento di Corleone, Provenzano, che peraltro, nonostante l'espresso riferimento

in sentenza, e le ritenute implicazioni della carica, non risulta mai imputato).

A questo punto Cancemi collega il movente del delitto all'esito dei maxi - uno E. Brusca precisa che il movente di Riina, è nello scopo di prevenire il dissenso degli uomini d'onore, se non avesse reagito neanche a questo fatto giudiziario.

Insomma, Riina, spiega Brusca, ha trovato l'occasione storica per attuare il suo antico proposito, principiando dall'uccisione di Lima, in un momento in cui ha visto in pericolo il suo prestigio, e la sua dimensione autocratica.

Orbene, con ciò non solo non si è data prova dell'applicazione della sostenuta regola, laddove si è dimostrata in concreto l'autocrazia di Riina, circondato da pochi compiacenti consiglieri, ma anche che la 'strategia' non costituiva un progetto di delitti storicamente identificati, deliberato dalla Commissione, ovvero un concorso nei 'disegno' unico di più delitti (art. 81 cpv. CP), bensì il 'programma dell'associazione', da un certo momento in poi, come diviso da tempo dallo stesso autocrate.

A questo punto sarebbe superfluo soffermarsi sulla distinzione pacifica in giurisprudenza tra programma associativo e disegno unico di più delitti - fine, che fa luogo alla continuazione, che la sentenza non pone espressamente in discussione.

Ma è necessario farlo, data la valenza incongrua che la motivazione attribuisce al termine strategia che, avulso dalla distinzione pacifica tra programma dell'associazione per delinquere e unico disegno criminoso (e cioè progetto di più delitti storicamente identificati, risalenti ad uno stesso momento volitivo), adotta come secondo lemma, per ritenere, nonostante la premessa di diritto (pg. 90), il concorso degli imputati nell'omicidio, a misura del corollario formulato al termine della ricostruzione (pg. 101 - r. 2.1).

Il termine 'strategia', mutuato dall'arte della guerra in ambiente di crimine organizzato, nella seconda metà del secolo appena trascorso, è entrato nell'uso corrente al tempo del terrorismo (l'organismo collegiale centrale delle BR, si definiva Direzione Strategica), per indicare l'obiettivo della 'lotta armata' contro lo Stato. E, esattamente come negli ambienti militari, è rimasto distinto dal termine 'tattica' che concerne le operazioni divise in un determinato momento. In attuazione della strategia, cioè dell'obiettivo da conseguire.

Ora, come in sentenza si ricostruisce, a fronte di precedenti consecutivi provvedimenti dello Stato, la strategia significata dall'eliminazione sia degli amici inutili che dei nemici segnava una svolta nei rapporti di Cosa Nostra con gli altri poteri del territorio.

E, si ribadisce, a tal fine è indifferente per la sua economia che sia indimostrato se Lima potesse realmente influire sull'esito dei maxi - uno (ricorso Riina).

E' invece il caso di riflettere che la sentenza che distingue la 'linea strategica', cioè il programma dell'associazione, dalla mozione specifica all'omicidio di Lima, delitto - fine che ne costituisce, secondo la sua ricostruzione, il primo momento operativo, ne confonde la valenza giuridica, in quanto trasferisce le implicazioni della 'linea strategica dal momento associativo a quello dell'omicidio, cui perbene il solo movente.

A tal fine travisa anche la distinzione di Brusca e Cancemi tra le riunioni allargate (ma ne parlano anche altri) e quelle che decidono l'esecuzione di talun delitto eccellente, queste ultime dette riservate, per sicurezza, a piccoli gruppi di capi - mandamento.

Orbene, sebbene Brusca definisca esecutive le riunioni in cui la Commissione (in effetti pochi capi) delibera un 'delitto eccellente', l'attributo non può essere inteso in senso letterale salvo contraddizione insuperabile, perché la Commissione non esegue il delitto,

bensì da il mandato per eseguirlo, a stregua di quanto si è sostenuto. Perciò l'attributo più propriamente compete agl'incontri tra esecutori per la determinazione delle modalità concrete dell'omicidio (come è dimostrato dai riferimenti cd Ferrante e Onorato, di cui si dice in sentenza, svolti nel mandamento designato di S. Lorenzo). Si tratta dunque di un traslato di Brusca, che come tale avrebbe dovuto essere inteso in sentenza.

Ma il giudice di merito, in ragione dell'assioma della regola della Commissione, equivocando sulla valenza semantica, non rileva che proprio e solo le riunioni impropriamente dette 'esecutive', tra i pochi capi - mandamento che vi hanno partecipato, sono dimostrato momento deliberativo dell'omicidio Lima, cui collegare il contributo dei concorrenti morali, quand'anche a livello strategico (l'eliminazione di amici inutili e nemici) esso sia a posteriori incluso nel genere dei delitti - fine da commettere (difatti, per quanto dice Brusca, non è fornita neanche la prova che lo stesso mutamento della linea strategica, ricostruito in sentenza, fosse stato discusso preventivamente in Commissione dai capi - mandamento).

Va, infine, rimarcata l'incoerenza del ragionamento sotto un ulteriore profilo. Se la stessa presenza di tutti i capi - mandamento alla riunione 'esecutiva' è nel periodo esclusa, a stregua di quanto dice Brusca, per sicurezza, è anche del tutto illogico ritenere che si possa tutelare la riservatezza, relativa ad un momento sostenuto di tale importanza per il fine strategico, avvisando i capi detenuti attraverso biglietti e colloqui con i familiari o avvocati, cosa che difatti nessuno asserisce essere avvenuta, viepiù che si afferma che nessuno avrebbe osato contraddire Riina e che i destinatari di tali messaggi erano di 'chiara estrazione corleonese', e che Riina mirava con la decisione ad assicurarsene la fedeltà.

A questo punto non vale osservare che taluni capi - mandamento imputati si siano rallegrati dell'omicidio Lima, ed altri ne fossero rimasti dispiaciuti, facendosene tuttavia ragione, e porre sullo stesso piano tali opposte emergenze. Tanto dimostra bensì la loro accettazione della nuova linea strategica dell'associazione, ma proprio perciò, anche di non aver avuto conto preventivo della decisione da assumere, adottata da Riina e pochi altri.

In sintesi se, come è stato evidente per gl'inquirenti e per gli uomini d'onore, e infine dimostrato in motivazione, l'omicidio Lima segna il momento iniziale di una svolta strategica di Cosa Nostra, dunque un suo nuovo modo di essere, la conoscenza della linea strategica, e cioè del programma criminoso, da parte dei capi - mandamento di Cosa Nostra ha valenza sul piano della prova di reato associativo, non su quello di concorso in un reato - fine di omicidio, ancorché si tratti del primo commesso in attuazione del programma .

Questi errori evidenti di motivazione impongono l'annullamento della sentenza, con riferimento a tutti i ricorrenti che, imputati di omicidio, ed estranei al gruppo ristretto che ha deliberato il delitto, secondo prove dirette e concordanti tra loro e con quant'altro rappresentato, non risultano avvertiti preventivamente di quanto sarebbe stato deliberato. Tal cosa assorbe le ragioni proposte da ciascuno, per dimostrare la sua estraneità al fatto.

§3 - REATO ASSOCIATIVO

La ragione della verifica dettagliata della motivazione anche in punto di 'strategia' è che tale punto concerne in effetti il reato associativo, che è a concorso necessario.

Mutata la sua linea strategica, è mutata Cosa Nostra. Ed è possibile stabilire chi, già partecipe, continui ad esserlo. Questa conclusione difatti, implicita nella motivazione di condanna di ogni altro, è esplicita solo circa Buscemi, circa il quale si pone l'accento sulla sua mancata 'dissociazione', per ribadire la sua responsabilità per il reato - fine.

E' questione se, in assenza di prova di fatti diversi dai concorso in omicidio, che implica annullamento, debbano annullarsi anche le condanne per reato associativo.

In particolare i ricorsi di imputazioni, già pregiudicati per tale reato, contestano che si possa dichiarare nuovamente la loro responsabilità, senza sintomi nuovi, o in presenza in alcun caso (Bono) di comportamento di segno contrario.

Il ricorso di Buscemi, sostenendo non fornita la prova che egli facesse ancora parte di Cosa Nostra (e che rivestisse la qualità di capo - mandamento) contesta la risposta data in appello, affermando che la dissociazione non va confusa con la collaborazione.

3.1 - Dissociazione da 'Cosa Nostra'

La sentenza in effetti rimarca il dato notorio: l'assunzione della qualità di uomo d'onore prevede un rito d'affiliazione, nel corso del quale si presta un giuramento che vale per l'intera vita. Ne segue che, dal punto di vista interno della mafia, la qualità perciò assunta si mantiene necessariamente sino all'abiura. E la giurisprudenza è conseguentemente pacifica nel ritenere il vincolo di mafia non interrotto dalla condanna o dalla detenzione.

Tuttavia la legge penale non si occupa del costume di mafia per se stesso, ma delle sue forme di manifestazione, elevate ad estremo di uno speciale tipo di associazione per delinquere, dall'art. 416 bis CP. L'abiura pertanto è, e resta, problema personale dell'uomo d'onore, che implica la metanoia, ovvero il 'pentimento', in sé irrilevante per il diritto. Né lo Stato avrebbe ragione di richiederla, perché non potrebbe riconoscerla, come non conosce il giuramento di affiliazione. Pertanto, dal punto di vista esterno, la legge dà peso alla dissociazione dell'imputato intesa quale rottura del vincolo che lo lega ad un'organizzazione mafiosa, sintomatizzata da fatti inequivoci.

In particolare l'art. 8 L.203/91, di conversione del DL 152/91 (uno dei provvedimenti che, secondo la ricostruzione offerta in sentenza, hanno dato luogo al mutamento di strategia della mafia, manifestato dall'omicidio Lima) concede consistente diminuzione di pena per i reati di cui all'art. 416 bis CP (e per quelli fine o aggravati ai sensi dell'articolo 7 s. L.) "all'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria" nella raccolta di elementi decisivi per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati" (e nel processo, per quanto interessa, la diminuzione è stata riconosciuta a Brusca, Cancemi, Ferrante ed Onorato). L'attività che l'imputato deve evitare sia portata ad ulteriori conseguenze, nel caso del reato associativo, è meramente quella descritta dall'art. 416 bis CP, diversa da quella ulteriore di commissione dei reati cd. fine.

La lettera dell'art. 8 L. 203/91 distingue la dissociazione dalla speciale contributo prestato agli organi di giustizia, in quanto esso è un fatto asseverativo della stessa scelta dissociativa. Ne segue che, in assenza di collaborazione, per dimostrare la rottura del vincolo associativo, è necessaria comunque la prova di un'attività di segno contrario che, come tede, è già un contributo alla difesa sociale dall'associazione, ancorché non consista in quello di seguito descritto dalla norma quale meritevole della diminuzione di pena. Se la prova non è offerta, il giudice men che poter dire taluno dissociato, non ha bisogno di dirlo,

perché il dies ad quem della permanenza, e cioè dell'elemento strutturale del reato, è determinato al fine della condanna al più tardi al momento stesso della sua pronuncia.

Anche dopo la condanna, è perciò possibile ritenere la permanenza del reato associativo di mafia. E, se è nuovamente esercitata l'azione penale nei confronti di taluno, già uomo d'onore, che si dica intanto dissociato, non basta che egli eccepisca l'assenza di fatti di segno opposto (per es. reati - fine), ma sono necessari elementi che dimostrino univocamente che egli abbia interrotto il vincolo associativo.

In questa luce, se si accerta che nella vita dell'associazione si è verificato un mutamento del programma criminoso, si deve ritenere conseguentemente mutato il fine del vincolo, onde i membri dell'associazione si sono in certo senso dovuti ricontare, per sapere quale fosse l'apporto potenziale di ciascun altro. In questo caso, l'assenza di manifestazioni di segno dissociativo è intesa, in sede giudiziaria, indizio di partecipazione.

E, nel caso, la sentenza ha dimostrato che il delitto Lima è manifestazione inequivoca di una nuova strategia, cioè di un rinnovamento del programma. Seppure l'omicidio è stato deliberato da un gruppo ristretto, sotto la guida di un autocrate, non sono risultate dissenzienti alla sua valenza strategica, perché non possono ritenersi tali, coloro ai quali si continua a riconoscere il ruolo di capi - mandamento, sostituti, capi - famiglia, uomini d'onore da altri membri della stessa organizzazione. Essi, da quel momento in poi, non hanno avuto altra scelta: restare vincolati all'associazione e tali sono intesi in sentenza, o dimostrare la loro avvenuta dissociazione, quali che siano le personali ragioni di critica intorno all'innovazione della strategia, men che al delitto, che ne è momento d'attuazione.

La sentenza, pertanto, non confonde la dissociazione con la collaborazione.

Viceversa afferma correttamente che è a massima d'esperienza che, chi si accerti essere stato combinato 'uomo d'onore', può essere ritenuto tale in qualsiasi momento successivo allo svolgimento del rito della sua affiliazione, sino alla sua morte, ancorché non gli si ricollegli alcun fatto sintomatico, quale un reato - fine del programma associativo di mafia ma siano assenti indizi univocamente sintomatici della sua dissociazione, e cioè di rottura del vincolo associativo. Pertanto, quand'anche non sia concorso nell'assunzione di determinate decisioni degli organi associati, ove queste significhino il mutamento di strategia e cioè il rinnovamento del programma, la mancata dissociazione dell'uomo d'onore riafferma il suo vincolo con gli altri consociati.

La decisione di merito è dunque giuridicamente corretta, sia nei casi in cui ha escluso il concorso nell'omicidio (v. Troja, ed a.), che in quelli in cui ha altrimenti errato nel ritenerlo (Buscemi) laddove, in assenza di sintomi di dissociazione, conferma la condanna per reato associativo degli imputati, per via dell'accertata permanenza del vincolo. E l'annullamento relativo a tale reato è limitato per tutti, salvo questioni di motivazione che saranno segnalate in alcun caso (Bono), all'eventuale rideterminazione di pena, in conseguenza di quanto sarà deciso in sede di rinvio.

§4 – L'ESECUZIONE DELL'OMICIDIO

Si è anticipato (§2) che i ricorsi degli imputati ritenuti concorrenti materiali nell'omicidio sottolineano la carenza nella verifica di attendibilità dei dichiaranti, per ragioni evidenti (possibilità di colmare vuoti d'indagine - circolarità della prova). E risultano ammissibili in quanto denunciano il vizio di motivazione in relazione a questioni specifiche decisive dedotte con gli appelli, e **fondati**.

Svolta la premessa di fatto, la tematica del concorso materiale costituisce, difatti, un momento a se stante, ed è risolta quasi automaticamente dopo quella dei concorrenti morali, con inversione dell'ordinaria metodologia induttiva del processo.

Tanto, come si è detto, è stato dettato nel momento d'indagine dalla difficoltà di identificare gli autori del delitto, maggiore di quella d'intenderne il perché, e dalla comparsa successiva ed apparentemente risolutiva di collaboranti confessi in procedimento parallelo, poi riunito. Ma il rispetto di quest'ordine risulta inutile e gravoso in sede di motivazione.

In tal modo, difatti, essa propone la verifica del contributo materiale di Biondo, Cusimano e Scalici, sulla scorta di una presupposizione di adeguatezza delle dichiarazioni di Ferrante ed Onorato al costrutto della decisione di mafia, riferita da Brusca e Cancemi, ed attribuita in sentenza alla Commissione. Biondino è stato dato presente alla decisione, ed è lui (quale sostituto di Gambino) il capo del mandamento in cui viene commesso il delitto, che, secondo Ferrante e Onorato, organizza l'esecuzione. Tanto, secondo la sentenza, serve ad escludere la circolarità di prova. Ma l'asserzione lascia perplessi.

Infatti la presupposizione che grava sulla valutazione è denunciata proprio dal fatto che Onorato attribuisce a Biondino di aver indicato la Commissione quale suo referente, ed anzi di preoccuparsi di far buona figura davanti ad essa. Orbene il giudice di merito ha ritenuto (ed errando), in via logica, cioè solo virtuale che la decisione sia stata presa dall'organo collegiale. Ma dà storicamente per scontato che Biondino avrebbe, in ipotesi, dovuto riferire all'organismo dei capi - mandamento dell'epoca di Buscetta, e non solo a Riina e pochi altri, con i quali lui stesso era concorso nella deliberazione dell'omicidio nel'92.

Su questa scorta, la motivazione quasi perde contenuto: non dà conto compiuto degli esiti medico - legali e balistici, offre una ricostruzione incompleta ed occasionale delle attività necessarie per intendere l'economia del comportamento degli autori deflazione tipica, qualifica superficialmente quelle di supporto e, nonostante la causale di mafia, sostenuta sin dall'inizio, finisce per ignorare l'economia del delitto, che pure ha descritto in poche righe rapido e funzionale, la sua affermata rilevanza per la strategia di mafia, e le massime del comportamento umano, che devono sorreggere l'induzione probatoria.

Pertanto non risponde correttamente alle questioni chiave proposte con gli appelli:

- i racconti sopravvenuti di Ferrante e di Onorato si sostengono l'un l'altro su alcuni aspetti, ma non rispondono ai dati di genere del reato che sono parametro di attendibilità intrinseca oggettiva e non riscontro esterno, a differenza di quanto ritenuto;

- sono contraddetti dalle testimonianze dirette del fatto (integrano la generica); non offrono una ragione economica di asseriti componenti, loro ed altrui, compatibili con un delitto che si è stabilito, già per genere, essere organizzato di mafia;

- non si riscontrano tra loro e non sono riscontrati.

La verifica lo dimostra.

4.1 - Onorato.

La motivazione risulta manchevole o contraddittoria circa i seguenti momenti decisivi: - Onorato asserisce di essere stato lui stesso **l'autore del delitto**, travisato da casco integrale bianco, con visiera fumé (sentenza di 1° grado), che poi ha fatto distruggere.

Il teste Marchiano, un poliziotto, aveva descritto lo sparatore come un uomo di dimensioni affatto diverse dall'imputato e travisato da un casco integrale di colore rosso con visiera. Anche per Li Vecchi e Liggio, i caschi indossati dagli esecutori erano 'scuri'.

La sentenza risponde, quanto al colore del casco, con l'asserto che i caschi, tutti, lo hanno confuso con quello della sua visiera (e si rammenti già solo la proporzione volumetrica tra l'uno e l'altra in un casco da motociclista), e che Marchiano può aver travisato la struttura fisica dello sparatore, per la sua posizione di avvistamento dall'autocarro.

Entrambi gli asserti sono gratuiti, perché non si rapportano meno che ad elementi acquisiti, a massime di esperienza riconoscibili, e non sono sorretti da alcun esperimento estemporaneo che dimostri nel caso possibile il travisamento al momento del fatto, da parte di tre diverse persone, del fumé di una modesta visiera, per la tonalità se non il colore dell'intero casco, e delle dimensioni di un uomo che, indossandolo, insegue un altro (ha dunque un metro di paragone) come appaiono a chi è a bordo di un veicolo; trascurano inoltre che Marchiano, come si rammentava è un agente di polizia e che dell'uomo apparsogli ha offerto un'immagine complessiva diversa da quella che di sé prospetta Onorato.

La sentenza, pertanto, esclusa ogni possibilità di riscontro, dovendo verificare l'attendibilità intrinseca dell'affermazione - chiave di Onorato, falsifica (secondo la terminologia epistemologica di Popper) i dati fenomenici (di genere) da cui trae le regole per valutarla. Il che la porta all'assioma di attendibilità del dichiarante.

- Onorato asserisce di aver sparato **più colpi alle spalle di Lima** da varie **distanze**, che, si contesta, non risultano corrispondere a quelle desunte in sede di accertamenti.

La sentenza non risponde adeguatamente su questo punto (peraltro è singolare che non riferisca neanche di che calibro sono i colpi che hanno attirato la persona di Lima, ma solo dell'ogiva rinvenuta nell'auto. Tal cosa non serve ad escludere la possibilità di uso di più armi, che è il caso di riflettere non sono state rinvenute, e Onorato le dice distrutte; dunque impossibili comparazioni. Non s'intende se sono insufficienti i risultati d'indagine autoptica e balistica, o se la motivazione non ne dà e tiene adeguato conto).

E non si tratta di questione di poco momento, visto che concerne le stesse modalità dell'azione che ha cagionato l'evento, dalla quale si trae ogni successiva induzione, e che risulta ineludibile, anche alla luce dell'erronea soluzione di quella precedente.

- Onorato asserisce che, dopo aver ucciso Lima, ritornando sui suoi passi si è fermato avanti ai suoi due accompagnatori, inginocchiati nei pressi di un cassonetto, di aver deposto l'arma già usata, **e di aver puntato l'altra arma che aveva con sé contro di loro** per ucciderli, come da ordine ricevuto; ma l'uomo con gli occhiali lo aveva impietosito ed aveva **desistito** (secondo un ricorso, ha detto, ma la cosa è inverificabile oltre il tenore della sentenza, che era stato lo sguardo dell'uomo ad impietosirlo).

Si è contestato che il fatto non è riferito da Li Vecchi e Liggio, e non è testimoniato da Marchiano, e si che è denso di particolari e che segna, alla luce della narrazione di Onorato, un momento di intensa drammaticità.

La sentenza, che giunge a ritenere questa novità di Onorato quale riscontra di attendibilità

(originalità dice: in una con il colore del casco e le indicazioni circa D'Angelo e quelle circa Cusimano, pg. 121), risponde in sostanza che i due, per la condizione emotiva, non si sarebbero accorti che la minaccia di morte si ora rivolta contro di loro.

La spiegazione è incompleta, perché non concerne Marchiano, sicuramente non minacciato dall'uomo, e ben attento ai suoi movimenti. E' gratuita, perché Onorato ha descritto una sede di movimenti specifici nei confronti di vittime a suo dire predesignate. E' palesemente illogica, perché non s'intende sulla scorta di quale massima d'esperienza, chi si è nascosto ad un uomo armato per paura di essere coinvolto dalla sua azione, una volta da lui scovato, non si renda conto di esserne minacciato davvero.

Finalmente, si tratta di un killer che è incaricato di eseguire il primo delitto di una sede, che la sentenza ritiene espressione di una nuova strategia contro lo Stato. E Onorato, uomo d'onore, incaricato di questo enorme compito, dice di avere desistito da un certo momento in poi per una azione personale, trasgredendo un ordine chiaramente dettato per la sicurezza d'impunità, non solo sua, ovviamente, ma di tutti gli altri, sino al vertice.

All'evidenza, la verifica di attendibilità risulta carente e dei illogica.

Onorato asserisce di aver deciso la sera prima dell'omicidio, insieme a D'Angelo, che intanto è morto, di far **distuggere gli strumenti** del delitto, da Cusimano subito dopo averlo eseguito, all'insaputa degli altri, riuscendo a tener nascosto il fatto anche a Scalici che li portava in luogo sicuro con la sua autovettura. Dice, infine, di non aver visto lui stesso quanto ha fatto D'Angelo, e comunque di non averne riferito dopo agli altri.

La sentenza non offre conferme a questa affermazione. Non sono tali quelle relative all'esistenza dell'officina in Palermo, nella quale in ipotesi sarebbe possibile distuggere armi, caschi, giubbetti antiproiettile e quanti, e degli assunti rapporti di Cusimano con essa, posto che Onorato doveva ben conoscere Cusimano e l'officina per fare l'attribuzione, che sarebbe apparsa altrimenti improbabile, ove soltanto Cusimano avesse fatto il pizzaiolo o l'odontotecnico. E D'Angelo era già morto da tempo, quando Onorato ha parlato.

Anzi, a fronte di puntuali contestazioni, ritiene del tutto attendibile la versione di Onorato, e considera l'apporto causale di Cusimano di 'non rilevante spessore'.

Già quest'ultima implicazione appare illogica, laddove trascura che il destino di quanto consentirebbe di risalire agli autori di un delitto di crimine organizzato non è compito di secondo momento, nel caso concedeva bensì Onorato e D'Angelo, ma anche gli altri, come si è rilevato, sino al vertice della piramide, per ragioni elementari di sicurezza.

Non risolve poi le questioni economiche cui si ispira l'operazione. Non si vede difatti perché distuggere armi che Onorato dice non adoperate (e v. sopra le carenze di ricostruzione), oltre ad altri oggetti assolutamente di genere, a parte i caschi, e perciò le ragioni di sicurezza implicate dalla loro distruzione, su cui poggia la motivazione. Tali ultime ragioni appaiono anche contraddette dalla scelta in sé del killer, che affida ad altri, per di più a suo dire sottratti a qualsiasi controllo personale o dei complici, la sorte dell'arma usata per commettere un tale delitto, e senza nemmeno sincerarsene poi.

Non analizza inoltre i criteri (di clandestinità) implicati da Onorato, già a proposito della possibilità di tenere Scalici all'oscuro di quanto si stava preparando (e v. oltre), e della comparsa di D'Angelo subito dopo il delitto nell'officina, presenti gli operai, per la consegna degli strumenti a Cusimano. E si contenta di un forse, in ordine al momento in cui costui avrebbe dovuto provvedere in quel luogo, senza dire quali strumenti potesse

adooperare all'oscuro di altri, messo che fossero disponibili nell'officina, per un'operazione che non appare facile, non solo circa le armi, ma per esempio i caschi da motociclisti, la cui costruzione è parametrata a rilevanti indici di resistenza alla frantumazione. Tutto questo era stato ampiamente sottoposto all'analisi dei giudice d'appello. Ma non risponde.

Non s'intende a questo punto, neanche perché non si sia accolta la richiesta difensiva di escussione dei testi (operai dell'officina), e ci si sia accontentati di accertamenti ipotetici, peraltro non rispondenti alle questioni sollevate, dato che la verifica di attendibilità estrinseca è altrimenti impossibile (D'Angelo, unico a poter dire, secondo Onorato la reale sorte delle armi è morto prima che lui parlasse. E nessun altro sa di Cusimano).

- Onorato asserisce che era preordinato **il compito di Scalici** di attendere gli esecutori con una vettura personale; la teste Miceli ha visto la vettura nel momento in cui i due esecutori abbandonavano la motocicletta, l'ha descritta come una FIAT Uno bianca, con targa di vecchio tipo, tra i cui numeri vi era un 6 od un 8 o entrambi, pilotata da una persona munita di casco. Si è accertato che il figlio di Scalici possedeva una FIAT Uno bianca, ma con targa di nuovo tipo tra i cui numeri, peraltro, non figuravano il 6 o l'8.

La sentenza ritiene con ciò riscontrato il racconto di Onorato, senza considerare minimamente, come pure si era dedotto, che una vettura FIAT Uno bianca era all'epoca un veicolo di genere, data la sua diffusione, tant'è che non è stato identificato in sede d'indagini, e che l'unico elemento di specificane era proprio quello fornito dalla teste circa la targa. La superficialità dell'esame concerne anche la mancata valutazione dei riferimenti della stessa teste al guidatore con il casco. Chi si era posto alla guida dell'auto? E se, per ipotesi, non fosse persona già in attesa sul veicolo, ma uno dei motociclisti? E via dicendo, con tutto quel che segue in ordine al resto dei racconto fondo da Onorato per giungere sino all'officina di Cusimano.

4.2 - Ferrante

Ferrante ha riferito che il suo compito era quello di **controllare i movimenti** nel luogo dal quale sarebbe partito l'onorevole Lima, di **dare il segnale** indicando, a mezzo di telefoni cellulari di cui erano muniti lui e D'Angelo, con termini convenzionali, la partenza di Lima e il numero delle persone, con cui la vittima predestinata si accompagnava. Egli era munito di telefono personale e D'Angelo di uno appartenente ad una ditta, presso la quale lui stesso non lavorava, ma che era in rapporti di lavoro frequenti con Ferrante. Ha aggiunto che, dal luogo ove si era posto, a suo dire vedeva tutti tranne Scalici. Ha provato una volta il telefonino, e più tardi ha dato il segnale che Lima era partito, accompagnato da una persona, a suo dire l'autista.

E' stato contestato che, dal posto in cui ha detto di essere, gli sarebbe stato impossibile vedere anche i due motociclisti in attesa. E' stato anche contestato che Ferrante ha detto di aver visto movimenti dei due sulla moto addirittura sui marciapiedi della villa di Lima, che Onorato non conferma, e che nessun teste ha visto. Ma invece gli è sfuggito il via vai di persone, quel mattino presso la casa di Lima.

La sentenza non risponde. Non smentisce gli asserti difensivi, ma non offre, a conferma di Ferrante, neanche la ricostruzione dei panorama dalla stessa postazione.

Rimarca, come in primo grado, che è stato acquisito il tabulato dei telefonino, e che risultano scambi di telefonate, astrattamente compatibili con quelle indicate da Ferrante ed i tempi dell'omicidio. Ma era contestata l'insufficienza di questa verifica e la difesa aveva

va segnalato la necessità di una ulteriore, circa la frequenza, nel periodo in cui è incluso li giorno dei fatti, degli scambi di telefonate tra l'apparecchio di Scalici e quello della ditta. E soprattutto si contestava che la ritenuta corrispondenza, all'accaduto reale delle segnalazioni che Ferrante avrebbe a suo dire fatto a D'Angelo, è solo apparente, perché Lima era partito una prima volta da casa con i suoi accompagnatori, ed era subito rientrato per premere alcunché aveva dimenticato, e infine era riparato sempre con altre due persone e non con una soltanto, come da lui detto.

Anche su questi aspetti la sentenza non risponde.

Pertanto la carenza di motivazione circa l'attendibilità di Ferrante, sia sul piano oggettivo, che estrinseco, è rilevante su tutti i punti decisivi: gli avvistamenti, l'avviso dato, e l'uso di quel telefonino. Tanto implica l'insufficienza, per non dire l'irrilevanza o addirittura il travisamento evidente del dato tratto dal sostenuto riscontro dei tabulati.

Tale riscontro è invero solo apparente, posto che lo stesso Ferrante, secondo la sentenza, sostiene di aver avuto scambi frequenti con il telefonino di cui attribuisce il possesso temporaneo a D'Angelo, per non dire dell'assenza di sue spiegazioni circa il ricorso ad un oggetto di terzi, per un tale delitto, cosa che avrebbe reso precaria la sicurezza.

4.3 - Conclusioni circa l'esecuzione del delitto.

A fronte di queste contestate ed evidenti carenze nel vaglio di attendibilità, la motivazione risponde ponendo in luce la corrispondenza a grosse linee della narrazione di ciascuno ad alcune emergenze generiche, tanto ovvie che diversamente non s'intenderebbe nemmeno di quale delitto si tratti. Per esempio sottolinea la corrispondenza dei luoghi descritti da Onorato con quelli ricostruiti dalla P.G.. Dimentica che si parla di strade notissime di Palermo, in cui è avvenuto l'omicidio, con tutto quella che è seguito in termini di cronaca, per non dire che fanno parte dello stesso mandamento territoriale del dichiarante. Per contro non si sa se qualcuno sia mai salito sul Montepellegrino, per sincerarsi di quello che poteva realmente vedere Ferrante, o costui parli a memoria del panorama.

Tali carenze ed errori, in punto attribuzione di attendibilità oggettiva, appalesano manchevole la stessa valutazione di attendibilità intrinseca soggettiva (v. la premessa circa i vuoti da colmare), vieppiù se per rispondere sul punto (pg. 117), si osserva che Onorato e Ferrante appartenevano alla famiglia mafiosa nel cui territorio si verificò l'omicidio.

Il rilievo non serve a risolvere il problema, perché l'indizio è altrimenti destituito di fondamento. La sentenza ha dimostrato che il compito esecutivo avrebbe potuto essere svolto da membri di un mandamento diverso da quello in cui in concreto si verificò. Crede difatti (pg. 96) che Riina avesse dato mandato alternativo a Brusca di uccidere Lima nel territorio di Brancaccio, che non è quello dello stesso Brusca. E ragionevolmente, trattandosi di delitto non autorizzato su richiesta locale, ma ordinato nell'interesse di tutta l'associazione, in una parte qualsiasi del territorio controllato. Inoltre il giudice d'appello ritiene che, all'interno di uno stesso gruppo mandamentale, i ruoli che si sono attribuiti Ferrante e Onorato nel progetto attuato, potessero essere assunti da altri, come asserito da loro stessi, riferendo di più convocazioni e di più piani esecutivi e dello scambio di pensioni.

Si aggiunga che la motivazione non risponde adeguatamente neanche alle segnalate divergenze tra Ferrante e Onorato (v. retro il dettaglio dei ricorsi, che sottolineano mancate risposte agli appelli), innanzitutto circa il momento in cui sarebbe sopraggiunto Onorato, quindi circa il piano originario di esecuzione, i mezzi da adottare, la qualità di uomo

d'onore di D'angelo, le ragioni di ricorso a lui, la scelta di Cusimano (l'elenco è lungo).

Non si tratta di questioni di secondo momento. Se la motivazione non dimostra convergenza tra le dichiarazioni di coloro che dichiarare di aver preso parte dell'esecuzione, e perciò il rapporto economico della condotta dell'uno con quella dell'altro, non dimostra neanche ciascuno attendibile circa il proprio ruolo. E, per quanto interessa, in tal modo non fornisce prova a carico di coloro che condanna quali concorrenti.

Si osservi solo il peso della mancata risposta sul punto che Onorato asserisce che Salvatore Graziano, **uomo d'onore, si era rifiutato di prendere parte all'esecuzione dell'omicidio** per dissenso sull'obbiettivo, ed il mancato riscontro di Ferrante.

La sentenza, quanto alla stessa deliberazione dei capi di Cosa Nostra di dar luogo ad un delitto eccellente, ha fatto proprie le ragioni di riservatezza persino tra loro (v. r. circa le riunioni ristrette), significate da Cancemi e da un professionista dei calibro di Brusca. Viceversa avalla implicitamente la possibilità che un qualsiasi uomo d'onore chiamato dal suo capo - mandamento per l'esecuzione di un omicidio, e di quell'omicidio, si dica indisponibile, perché non condivide la decisione dei membri della Commissione, tra cui lo stesso Biondino, in ordine all'opportunità di commetterlo, messo che fosse possibile discutere nella riunione indetta solo per stabilire le modalità del delitto, senza porsi il problema, circa la stessa sicurezza per l'esecuzione, dell'ipotetico rifiuto, quale che sia l'omertà tra morosi. Decisamente, in questa luce, Biondino non fa una buona figura, e si che la sentenza crede altrimenti ad Onorato, che tanto fosse proprio quanto premeva a Biondino.

A questo punto non s'intende neanche se ci si stia ancora occupando di mafia, di quella stessa mafia, al rigore delle cui regole si è dato tanto peso in precedenza.

E' perciò necessario il riesame delle posizioni di Biondo, Cusimano e Scalici.

§5 - LE SINGOLE POSIZIONI

(1) - RIINA. Il ricorso è infondato.

Il senso della motivazione è evidente. Nel torno di tempo di cui ci si occupa, solo il piccolo gruppetto, composto da Riina e da altri suoi fedelissimi, cui si riferiscono Cancemi e Brusca, decideva dei delitti eccellenti, ed ha deciso dell'omicidio Lima. Ciò significa che non vi è stata una riunione assembleare a cui hanno partecipato, o avrebbero dovuto partecipare, altri capi - mandamento, o i loro sostituti. E la sentenza non lo afferma. Dice che la regola della Commissione sarebbe stata rispettata indirettamente (colloqui, bigliettini, avvocati, sostituiti), ma non lo ha dimostrato. Ma tanto non giova a Riina e Ganci.

Difatti, la sentenza dimostra che quel novero ristretto di persone, di cui entrambi facevano parte, ed a cui fanno riferimento entrambi i dichiaranti, nel tomo di tempo indicato, ha discusso in più occasioni e deliberato l'omicidio. Brusca, che ha preso parte successivamente ai loro incontri, riscontra Cancemi ed entrambi trovano conferma nelle ragioni dell'omicidio, nel luogo di commissione, nel tempo e nei modi e nelle vicende di contorno, come ricostruite, anche attraverso altri dichiaranti. Sotto quest'ultimo profilo, il coinvolgimento di Lima con Cosa Nostra, ancorché da un certo punto in poi sia oggetto di illazioni (intorno alle quali soltanto si appuntano censure fondate, ma irrilevanti, nel ricorso), si è detto dimostrato in limiti incontrovertibili, attraverso riferimenti plurimi ed inconfutati.

E si è detto anche che è rilevante quanto in sentenza si dimostra ritenuto da coloro che hanno deciso l'omicidio in relazione agli eventi, limite nel quale la dimostrazione della

linea strategica individuata risulta incensurabile. Da ultimo la sentenza fornisce il riscontro degli stessi uomini di mafia che non contestano l'attribuibilità a Riina, ed a chi gli era prossimo in quel torno di tempo, la decisione del delitto (a ben vedere su questo o, che concerne solo Ganci, l'incrocio tra Brusca e Cancemi ha riscontro logico, anche per la sua reiterata prossimità a Riina, ed all'intervento attribuitogli nelle riunioni avutesi dopo l'arresto di lui, cosa che risulta del tutto incontestata in questa sede).

Ogni altra censura dei ricorso non è consentita (art. 606/3 CPP), in quanto prospetta valutazioni alternative di merito.

Non risulta proposta alcuna questione specifica circa il reato associativo.

(2) - MADONIA. Il ricorso è **fondato** (§ 2). Non risultano proposte questioni specifiche circa il reato associativo.

(3) - TROJA. Il ricorso è **infondato** (§3). Le questioni di improcedibilità per precedente giudicato e continuazione, inverificabili in questa, per genericità ed insufficienza dei riferimenti, ai sensi degli artt. 669 - 671 CPP, potranno essere proposte in sede esecutiva.

(4) - CALO'. Il ricorso è **fondato** (§2). Non vi sono questioni circa il reato associativo.

(5) - GRAVIANO. Il primo motivo è **fondato** (§2). E' Inammissibile il secondo motivo, in quanto propone scelte alternative di fatto (valutazioni di attendibilità e scelte riservate al giudice di merito). Sono **manifestamento infondati** il terzo ed il motivo nuovo, ed infondato il quarto (§1).

(6) - ROTOLO. Sono **infondati** i primi due motivi (e motivo nuovo) per le ragioni dette a proposito di (3) Troja, ferma la possibilità di proporre in sede esecutiva le questioni in punto di giudicato - continuazione, ed il quarto (§1). il terzo è inammissibile: propone valutazione alternativa di **merito**.

(7) - AGLIERI. Il primo motivo è infondato, non risultando la sostenuta contestazione chiusa nei suoi confronti circa il reato associativo. Il motivo 3° è fondato (§2), ed assorbe il 2°. Il quarto è infondato (§1).

(8) - MONTALTO S. Il ricorso è **fondato** (§2). Non risultano proposte questioni circa il reato associativo.

(9) MONLALTO G. Il ricorso è **fondato** negli stessi termini ritenuti per Montalto S..

(10) BUSCEMI. Il secondo motivo è **fondato** (§2). Il primo motivo di ricorso è **infondato** (§3), con la precisazione che sono inammissibili, in quanto non consentite in questa sede, per come argomentate, le questioni circa le implicazioni, per sostenute ragioni di salute, della sua costituzione in carcere, e il mantenimento della carica, nonché la ricostruzione diversa da quella svolta in sentenza intorno alla sua posizione nell'organizzazione. Il terzo, corollario dei precedenti, del pari propone valutazioni alternative di merito.

(11) GERACI. Il ricorso è **fondato** (§2). Non vi sono questioni di reato associativo.

(12) PALAZZOLO. Il primo motivo è **infondato**, risultando conseguente la motivazione con la quale la sentenza perviene alla conferma di responsabilità. Oltre il ricorso (valutazione di attendibilità dei dichiaranti è inammissibile (in quanto ripropone questioni di fatto, che implicherebbero la rivalutazione attraverso gli atti dei materiale probatorio). Il secondo è generico. L'assenza di puntuali riferimenti impedisce la verifica. Tuttavia, come si è già detto in casi analoghi, la questione può essere proposta in sede esecutiva, ove vi sia un diverso giudicato intorno agli stessi fatti, comunque qualificati.

(13) BONO. Il ricorso risulta fondato nella parte relativa alla mancata valutazione dei

termini del giudicato relativo alla condanna precedente, pure tenuta da conto in sentenza, e puntualizzata sufficientemente in questa sede, ed intorno a cui ruota ogni altra argomentazione, e conseguentemente all'incompiuta valutazione della sua vicenda personale, che non risulta valutata, come contestato in appello, anche circa la reale incidenza storica dei riferimenti dei collaboranti. Ogni altra questione, pertanto, è da ritenersi assorbita.

(14) PORCELLI. Il ricorso è infondato. Tutte le questioni vanno risolte negli stessi termini di quanto si è detto circa il ricorso per Rotolo (6).

(15) CUSIMANO. I primi quattro motivi di ricorso sono **fondati** (§4), il 5° assorbito. Il 6° è inammissibile, perché propone valutazioni di fatto circa la sua prossimità all'associazione. Il settimo è **infondato** (§1).

(16) GANCI. Il ricorso è **infondato**, per le ragioni già spiegate, trattando di (1) Riina.

(17) FARINELLA. Il ricorso è **fondato** (§2). Non risultano specificate questioni circa il reato associativo.

(18) SPERA. Il ricorso è **fondato** per quanto concerne il delitto di omicidio (§2) e connessi. Circa l'altro reato, in sede di determinazione eventuale di pena, dovrebbe valutarsi l'incidenza parziale del precedente giudicato, onde allo stato la questione è assorbita.

(19) LA BARBERA. Il ricorso è **fondato** (§2). Non risultano proposte questioni specifiche in punto di reato associativo.

(20) SCALICI. Il primo motivo è **fondato** ed assorbe il secondo (§4). L'ultimo è infondato, per quanto ritenuto in via preliminare.

(21) BIONDO. Il primo motivo è **fondato** (§4). Il secondo **infondato** (§1).

(22) CANCEMI. Il primo motivo è **infondato** (§1). Il secondo è inammissibile, dal momento che la scelta degli indici pena e della sua attenuazione è esclusiva del giudice di merito, ed incensurabile in Cassazione.

p.q.m.

annulla la sentenza impugnata nei confronti di Madonia Francesco, Calò Giuseppe, Graviano Giuseppe, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino, Cusimano Giovanni, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, La Barbera Michelangelo, Scalici Simone e Biondo Salvatore, limitatamente ai reati di omicidio, detenzione e porto di armi e furto, e in punto di determinazione della pena per il reato associativo, nonché nei confronti di Bono Giuseppe per il reato a lui ascritto; con rinvio, ad altra sezioni della Corte di Assise di Appello di Palermo, per nuovo esame.

Rigetta, nel resto, i ricorsi dei predetti imputati, ad eccezione di quello di Bono Giuseppe. Rigetta i ricorsi di Riina Salvatore, Ganci Raffaele e Cancemi Salvatore, nonché di Troia Mariano Tullio, Rotolo Antonino, Palazzolo Vito e Porcelli Antonino, che condanna, il solido, al pagamento delle spese processuali.

Roma, 27.04.01